

ACC

10000 | 120 | 3024

A 020

Jan. 1946 - Jan

10000 | 120 | 3024

A 020

Leave - Policy

2824
2858

Jan. 1946 - Jan. 1947

TRANSLATION

FROM: Ministry of War.

REF: 200200/II

TO: See addressees.

DATE: 6 January 1947.

M.M.I.A. for info.

SUBJECT:- Regulations for the calculation of ordinary and special leave for military personnel to be ^{temporarily} released on medical grounds.

Reference circular 230000/II dated 10 December of this Cabinet.

1. - Regarding the medical legal provision of ^{temporarily} release on medical grounds of officers and N.C.O.s we would point out that the instructions in Regulations for leave 1940 edition are still in force.
2. - Officers and N.C.O.s, therefore, before application of the a/m provision of the State, must, contrary to the circular in reference, avail themselves of all ordinary and special leave laid down in the Regulations cited above.

sgd. SUPINO
Gen.

R.A.G.

2858

Roma, 6 gennaio 1947

ALLO STATO MAGGIORE ESERCITO
AL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE
AL COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI
AL CONANDO MILITARE TERRITORIALE DI
AL CONANDO MILITARE TERRITORIALE DI
AL CONANDO MILITARE TERRITORIALE DI
AL CONANDO MILITARE TERRITORIALE DI
AL CONANDO MILITARE TERRITORIALE DI
AL CONANDO MILITARE TERRITORIALE DI
AL CONANDO MILITARE TERRITORIALE DI
AL CONANDO MILITARE TERRITORIALE DI
AL CONANDO MILITARE TERRITORIALE DI
AL CONANDO MILITARE TERRITORIALE DI
AL CONANDO MILITARE TERRITORIALE DI
ALL'ISPettorato DELL'ARMA DI FANTERIA
ALL'ISPettorato DELL'ARMA DI ARTIGLIERIA
ALL'ISPettorato DELL'ARMA DEL GENIO
A TUTTE LE SEGRETERIE ED UFFICI DEL
A TUTTE LE DIREZIONI GENERALI, UFFICIO
COMMISSIONI VARIE DEL M.G.
AL COMANDO REPARTO AUTONOMO MINISTERO

e, per conoscenza:

28

ALLA CUS- MILITARE DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
AL MINISTERO DELL'INTERNO
AL MINISTERO DELLA MARINA
AL MINISTERO DELL'AERONAUTICA
AL MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA
AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE
ALL'UFFICIO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LA SICILIA
ALL'UFFICIO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LA SARDEGNA
ALLO STATO MAGGIORE GENERALE
ALLO STATO MAGGIORE DELLA MARINA
ALLO STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

S E D E
R O M A
R O M A
T O R I N O
G E R O V A
M I L A N O
B O L Z A N O
U D I N E
B O L O G N A
F I R E N Z E
R O M A
B A R I
N A P O L I
P A L E R M O
R O M A
S E D E
S E D E
S E D E

SE	SE
ED	ED
EE	EE
SS	SS

ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
PALERMO
CAGLIARI
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA

ALLO STATO MAGGIORE ESERCITO
 AL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE
 AL COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI
 AL COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI
 AL COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI
 AL COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI
 AL COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI
 AL COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI
 AL COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI
 AL COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI
 AL COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI
 AL COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI
 AL COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI
 AL COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI
 AL COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI
 AL COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI
 ALL'ISPettorato DELL'ARMA DI FANTERIA
 ALL'ISPettorato DELL'ARMA DI ARTIGLIERIA
 ALL'ISPettorato DELL'ARMA DEL GENIO
 A TUTTE LE SEGRETERIE ED UFFICI DEL GABINETTO
 A TUTTE LE DIREZIONI GENERALI, UFFICI AUTONOMI E
 COMMISSIONI VARIE DEL M.G.
 AL COMANDO REPARTO AUTONOMO MINISTERIALE

e, per conoscenza:

ALLA C-34 MILITARE DEL CUPO PROVVISORIO DELLO STATO
 ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 AL MINISTERO DELL'INTERNO
 AL MINISTERO DELLA MARINA
 AL MINISTERO DELL'AERONAUTICA
 AL MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA
 AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE
 ALL'UFFICIO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LA SICILIA
 ALL'UFFICIO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LA SARDEGNA
 ALLO STATO MAGGIORE GENERALE
 ALLO STATO MAGGIORE DELLA MARINA
 ALLO STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
 AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
 AL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
 AL COMITATO CENTRALE DELLA GROCE ROSSA ITALIANA
 ALL'ASSOCIAZIONE DEI CAVALLIERI ITALIANI DEL S.M.O.M.
 ALL' SOTTOCOMMISSIONE FORZE TERRESTRI A.C. (M.M.I.A.A.)

Riferimento circolare n. 230000/11 in data 10 dicembre di
 questo Gabinetto.

9

1945

SEDE
 ROMA
 ROMA
 TORINO
 GENOVA
 MILANO
 BOLZANO
 UDINE
 BOLOGNA
 FIRENZE
 ROMA
 BARI
 NAPOLI
 PALERMO
 ROMA
 SEDE
 SEDE
 SEDE
 SEDE
 SEDE

1600
 9/1
 1030
 11/1

93

ROMA
 ROMA
 ROMA
 ROMA
 ROMA
 ROMA
 ROMA
 ROMA
 PALERMO
 CAGLIARI
 ROMA
 ROMA
 ROMA
 ROMA
 ROMA
 ROMA

2857

- 19) - Per quanto riguarda il provvedimento medico legale del colla-
camento in aspettativa per motivi di salute degli ufficiali
e sottufficiali si precisa che debbono ritenersi tuttora in
vigore le disposizioni del regolamento per le licenze edi-
zione 1940.-
- 20) - Gli ufficiali ed i sottufficiali, pertanto, prima dell'even-
tuale applicazione del provvedimento di Stato di cui sopra
è cenno, dovranno, in deroga della circolare e riferimento,
usufruire di tutta la licenza ordinaria e straordinaria con
template del regolamento già citato.-

d'ordine
DEL C. P. O. U. GABINETTO



TRANSLATION

From: M.of W.
To : MMIA

Ref: 229549/II
Date: 19/12/46

Subject: Granting of leave to Italian military personnel
of US-ITI units. -

The granting of leave to Italian military personnel is regulated by circular n° 23000/II of which a copy is attached.

The instructions laid down in said circular are different from the instructions laid down by the Allied Authorities for US-ITI troops who are entitled (subject to service requirement) to only 7 days leave every 6 months. -

With a view to avoiding a different treatment between personnel of Italian units and personnel of US-ITI units, we report the matter to your MMIA so that you may kindly examine the possibility of extending the instructions in force concerning the granting of leave to other Italian units, also to said personnel. -

sgd. Supino
Gen. -

SEE FOLIOS 1 & 2 FILE IMAS/57/M/LF

2850

TRANSLATION

From: M.of W.
To : Addressees

Ref: 23000/II
Date: 10/12/46

Subject: Granting of leave to Italian military personnel. -

PREMISE

- 1) - Pending publication of amendments to "Regulations for leave in R. Army - 1940", the granting of leave to military personnel is regulated, w.e.f. 1st January 1947, by this circular which cancels the previous circular n° 214000/II dated 4/6/46 and any other instructions contrasting with the following.
- 2) - The ruling contained in the present circular are applicable to all the Italian military personnel, whatever their employment. The issue of this circular must be extended up to Company HQs or equivalent units. -

GENERAL RULES

- 1) - The application of the regulation for leave (Army) in the part relative to the granting of same, is suspended.
All granting of leave laid down in said regulation or in the "Instructions for the Economic Treatment of Military and Militarised Personnel for War" are substituted by instructions contained in the present circular.
- 2) - The instructions laid down in circular n° 40039/25 dated 11/7/45 from the M.of W., subject:- NCOs and men ex POWs and ex internees, remain in force until the repatriation of POWs is completed.
- 3) - The granting of leave whatever the type, except the granting of short leave for serious family reasons, is subordinated to the requirement of the service and can be temporarily postponed by the M.of W. or by Military Territorial Commands, should it be necessary.
- 4) - Corps Commanders have the power to grant short periods of leave not exceeding 5 days (travel time included): -
-for urgent and particular matters of a personal or family nature;
-for important annual festivities. -
The number of short periods of leave to be granted in the aforesaid occasions is in accordance with the requirements of the service which must be in every case guaranteed and must not be included in the percentage referred to in para 5) below. -

- 2 -

5) - Every unit can send on leave a number of soldiers not exceeding 15% of the effective strength.

Said percentage however must include also absentees and those who on expiring of leave granted to them have not returned to unit, until these are struck off strength.

6) - Military personnel on various courses at military institutes or units can be granted only short periods of leave for serious family reasons.

For military personnel attending regular courses (Academy, CC Central School) the length of the leave will have to be fixed from time to time by this ministry and by G. Hq Carabinieri. -

7) - Unit Commanders will ensure that on the documents of transfer, all periods of leave granted during the solar year to the soldier transferred are noted.

8) - The leave sheet will have to show the locality or localities where the leave has been spent. -

9) - Extension of leave can be granted only in case of absolute and proven urgency (such as death or imminent life danger of parents, wife, sons and brothers) by:

- Garrison Commanders,

- Carabinieri Hqs (of the locality where the soldier spends his leave).

Said Military Hqs will inform, with the most rapid mean, the parent unit of the soldier of the extension of leave granted.

It is absolutely prohibited to any other unit to grant extensions of leave for whatever reason.

Should the soldier on leave be ill, the u/m paragraph of the regulations for leave (Army) 1940 edition prevail:

- 10 (letter f - g)

- 33 and 34 (for officers)

- 60 (NCOs and men) -

10) - The granting of leave is done by local Commander or in his absence his substitute. Said powers are also entrusted to Detachment Commanders who hold a rank not inferior to that of Major. -

11) - Regarding the movement of military personnel proceeding on leave or returning from leave on the continent, or military personnel who must proceed to the islands, special instructions laid down in circular n° 207600/11 dated 21/3/46, subject: - Rules for the control of movement, laid down by the M.of W., prevail. -

12) - Military personnel proceeding on leave are authorised a maximum issue of 2 days travel ration from the moment they leave their unit. Regarding the rationing of said personnel during the voyage and during the leave, rules contained in circular n° 15831/S/I dated 7/9/45 from M.of W., prevail. +

- 3 -

- 13) - Military personnel retained in the Army after having completed the prescribed periods of service, must always be considered, re granting of leave, as enlisted men (ordinary period of service). -
- 14) - Carabinieri Senior NCOs retained or re-called in the services must be considered, re granting of leave, as regular army NCOs. -
- 15) - The granting of ordinary leave laid down in letter b) subpara 1) para I):
 - is not applicable to newly appointed reserve officers in the Army. Said personnel must be considered, re granting of leave, as "Enlisted military personnel on ordinary period of service":
 - it is applicable to officers falling under the category of reserve officers should they be retained in the Army after the prescribed period of the first appointment or re-called in the Army.
- 16) - The officer and Senior NCO granted the leave for ex POW and for non POW returning from overseas laid down in n° 2 para IX, cannot be granted ordinary leave until he has served at least 3 months.
- 17) - Particularly the counting of ordinary leave is fixed as under:
 - for permanent soldiers: first January of each year;
 - for called-up personnel: w.e.f. date of call-up. -

SPECIAL INSTRUCTIONS

I. SHORT AND ORDINARY LEAVE

- 1) - Officers
- a) - Short leave - has a maximum length of 7 days plus travel time there and back.
 It is counted against the ordinary leave to which the officer is entitled during the solar year.
- b) - Ordinary leave - is granted annually per solar year. Its length is in relation to the number of years service of the officer. Particularly:
 - 30 days leave: up to 15 years service;
 - 40 days leave: from 15 to 25 years service;
 - 45 days leave: over 25 years service.
- The ordinary leave - which must be considered as a necessary period of rest - can be fractioned in short periods of leave (letter a) remaining unchanged however the principle that the office between ~~the~~ short and ordinary leave is not granted more periods of leave, than those laid down in accordance with the number of years of service. The leave not taken during the solar year cannot be accumulated with the leave of the following year.
- 2) - Regular Army Senior NCOs
- a) - Short leave
 b) - Ordinary leave } the rules laid down for officers, prevail.

- 4 -

3) - Temporary Senior NCOs and mena) - Short leave - is granted only to regular army military personnel (excluding those on ordinary period of service).

It has a length of 7 days plus travel time there and back and is counted against the ordinary leave.

b) - Ordinary leave:- for regular army personnel

is counted in accordance with the number of years service done.

Particularly:

- 20 days up to 6 years service;
- 30 days from 6 to 15 years service;
- 40 days over 15 years service; -

The ordinary leave cannot be fractioned into short periods of leave as at letter a) remaining unchanged the principle that the soldier between short and ordinary leave is not granted more leave than that laid down for the number of years service. The leave not taken during a solar year cannot be accumulated with the leave of the following year;

- temporary military personnel (ordinary period of service)

- 10 days plus travel time, between the 7th and 10th month service; priority will be given to those deserving it. (1) -

II. PREMIUM LEAVE

It has a length of 7 days plus travel time. It can be granted to all men including regular soldiers, and to Senior NCOs not in the regular army, at the maximum rate of 2% on the total strength of a Company or similar formation.

The total strength will have to be made into a round figure of 50 if said strength is inferior to said figure, and to 100 if over that figure. Said leave can be granted every six months as a reward to those who had an outstanding behaviour in discipline, worked hard or done some outstanding act.

(1) - Said instructions are applicable to military personnel belonging to the first 4 months of the 1925 class and to late arrivals of previous classes who reported for service between the 15th and 20th August 1946 as well as to those who were called-up later. -

Instructions contained in circular n° 214000/II dated 4/6/46 will be applicable to military personnel called-up before a/m date and who were granted on completion of the training at CARs the only leave of 8 days plus travel time. -

- 5 -

Military personnel on ordinary period of service can be granted a premium leave after completing 6 months service.

The pay during premium leave is similar to that laid down for ordinary leave in para VII below, plus, for ordinary periods of service, personal entitlements. The premium leave is not counted against any other leave to which entitled. -

III - LEAVE FOR SERIOUS FAMILY REASONS

It has a length of 7 days plus travel time and can be granted to all personnel without exception.

Said leave is granted only in case of death or life danger of a relative (parents, wife, children and brothers). Said condition must always be ascertained by Garrison or Carabinieri HQs with the ~~xxxx~~ exception of the leave granted to officers and Senior NCOs of the regular Army for whom as a rule no check will be made.

The pay for said leave is the same of that laid down for ordinary leave detailed in para VII below.

Said leave is independent from any other leave.

IV - SPECIAL LEAVE

It can be granted to the officer who has been granted all the ordinary annual leave for health or serious personal reasons.

It can be granted annually and has a length of 90 days. If said leave is granted for health reasons, instructions contained in letter c), para 25 of the Regulations for leave - 1940 edition, prevail.

The special leave granted for examination cannot exceed 30 days and can be granted only for examinations of a military nature.

V - TRANSFER LEAVE

Instructions contained in para 29 of the aforesaid regulations prevail.

Said leave cannot be granted to the officer and Senior NCO who after having been granted POW leave or disembarkation leave referred to in n° 2, para IX below, is given an assignment even if said assignment entitles a transfer.

VI - CONVALESCENT LEAVE

It can be granted to officers, NCOs and men formerly patients in Territorial Military Hospital or Garrison MI room.

The person authorised to grant same is the Director of the hospital or Garrison MI room. 2820

It has a length of 30 days plus travel time.

All cases which require a longer period of leave will have to be submitted to the Medical Director of the Military Territorial Command concerned for approval.

The power given to MOs to propose to Unit Commanders the granting of convalescent leave (laid down in article 146 of the Regulations for

- 6 -

leave - 1940 edition) is postponed.

Military personnel granted convalescent leave should be considered as patient in hospital and must not be included in the percentage referred to in para 5 of the previous paragraph "General Rules". -

The above instructions do not amend the rules which regulate the granting of long period of convalescent leave laid down in the Regulations for leave or the I.T.E.F.M.M. - On the other hand the whole of the leave to be granted (ordinary or special) must always be regarding length as that laid down in the present circular.

VII - PAY FOR MILITARY PERSONNEL ON LEAVE

1) - Short and Ordinary Leave

a) - Officers and NCOs (regular or non regular)

- full pay

- rations (in kind or ration allowance plus cost of leaving)

Rationing kinds can be issued to personnel on short and ordinary leave, provided that said personnel is on w/E of the Army and is serving.

b) - Men

- Regular Army - full pay. After the 3rd year service, full pay plus rations.

- Non regular - no pay as laid down in the rule in force.

2) - Special Leave

- The pay is regulated in accordance with the rules laid down in the General Rules on pay (circular n° 219 GM 1929) and in the Legislative Decree n° 72 GM dated 21/11/45. -

VIII - TRANSPORT EXPENSES

1) - Officers and NCOs (regular or non regular)

- to be borne by the person concerned.

2) - Junior NCOs and men

- to be borne by the Military Administration for leave in Italy. Regarding leave spent abroad the reimbursement of same spent to reach the frontiers or the embarkation port.

Form B pink is cancelled.

2849

IX - SPECIAL LEAVE

1) - Release Leave (with pay) 14 days plus travel time free

It can be granted only to officers (temporary) and to officers formerly of the reserve who cease service, to militarised officers (in compliance with the instructions on militarisation of State employees following the operational troops) on ceasing said appointment to return to their civil activity. -

- 7 -

The date of release of the officer must always coincide with the date of expire of the aforesaid leave.

Said leave cannot be granted:

- to those who have not completed 6 consecutive months service;
 - to those who are discharged after special leave (including convalescent leave referred to in paragraph VI above). -
- Military personnel granted said leave must not be included in the percentage referred to in n° 5 of the previous chapter "General Rules". -

Corps Commanders have the power to grant said leave.

2) - Leave granted to ex POWs and non POWs returning from overseas (1)

It has a length of 60 days plus travel time for officers, NCOs and men (with pay and free travel).

It can be granted after interrogations by the Authorities concerned and after the eventual period of quarantine.

Said leave can also be granted to veterans who have already been granted convalescent leave on account of illness caught during the service granted to them on arrival or in disembarkation in Italy. -

The Authorities concerned with the granting of said leave are the Accommodation Centres Commanders or Directors of Medical Establishments which take on strength the veterans on their arrival or disembarkation in the continent or islands.

Regarding veterans who are to be re-employed, the leave will have to be granted, as a rule and wherever possible, before they arrive at the "Reception Centres" or at re-employment Units. Should this not be possible in exceptional cases such as urgent requirements of operational character, the leave can be granted after veterans are taken on strength reception units or units to which posted.

Veterans who have been granted a period of leave inferior to 60 days are entitled to leave not granted to be spent in a locality selected by the individual or the payment of the normal rates of pay corresponding to the number of days leave not granted.

The application of the preferred treatment is granted to:

- ex POWs whatever the date of repatriation;
- military personnel returning from overseas and repatriated after the 8th of September 1943 provided in possession of the requisits referred to in note 1). -

3) - Leave to be spent abroad or in foreign Countries.

Generally it is not granted. Should the request be justified by important reasons, the procedures laid down in paragraph V of circular 207600/II dated 21st May 1946 from the Ministry of War and in circulars n° 219900/II dated 15/9/45, n° 217000/II dated 29/6/46 and n° 120500/II dated 18/10/46 from the Ministry of War are applicable. 28.48

Leave to be spent abroad regarding type and length is as that laid down in the present circular.

Regarding leave for localities in Austria or Germany referred to in n° 5 of circular 207660/II dated 21st March 1946, applications

- 8 -

will have to be addressed directly through normal channels to the Ministry of War with the following informations:

- rank, surname and name of the applicant
- profession
- normal address
- extracts from the identity card (or from other personal identity documents)
- locality and foreign Country where the leave should be spent
- reason for the request.

The applications accompanied by opinions of the channel Authorities will be forwarded after examination of the Ministry of War to M.A.I.A. for the necessary authority. -

sgd. Facchinetti. -

(1) Non POWs returning from overseas are soldiers who after the 8th of September 1943:

(a) - were dispersed on account of the disbandment of their parent unit overseas (France, excluding Corsica, Balcan and other European Countries) and from territories where after having taken an active part in guerrilla and partisan war, returned in territory under the jurisdiction of the Italian Government and have been liberated by the Allied troops.

The fact that they became members of Armed organisations or regular large formations which after having fought for many months the Germans on foreign soil and then returned to Italy, does not exclude the right to the leave in question;

(b) - have been interned in enemy Countries and could return in territory under the jurisdiction of the Italian Government. -

2847

SN/su.

MINISTERO DELLA GUERRA
Gabinetto

Prot. N. 229549/II.11.11.11.11

Roma,

Risposta al disp. del

13.11.11.11.11

Oggetto Concessione licenza al personale militare italiano del reparto
US-ITI.-

Al LA LAND FORCES SUB COMMISSION - A.C. (M.M.I.A.) ROMA

e, per conoscenza:

AL COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI NAPOLI
(riferimento foglio n. 4/16883/Terr. del 12/11/946)

.....

La concessione delle licenze al personale militare italiano è regolata dalla circolare n. 23000/II, di cui si unisce copia.-

Le disposizioni fissate da detta circolare sono assai diverse da quelle che le autorità alleate hanno stabilito per le truppe US -ITI, le quali hanno diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, solo a 7 giorni di licenza ogni 6 mesi.-

Per evitare disparità di trattamento fra il personale dei reparti italiani e quello degli US - ITI, si rappresenta la questione a codesta M.M.I.A. perché esamini la possibilità di estendere anche a tali militari le disposizioni per la concessione delle licenze in vigore per tutti i rimanenti reparti italiani.-

d'ordine
IL CAPO DI CABINETTO

Lupio

2846

1130

20/12

16

1130

3/

229549

Risposta al disp. del

Dir.

Set.

N.

Oggetto Concessione licenza al personale militare italiano dei reparti

US-ITI.-

Al

LA LAND FORCES SUB COMMISSION - A.C. (M.M.I.A.)

R O M A

e, per conoscenza:

AL COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI

NAPOLI

(riferimento foglio n. 4/16983/Terr. del 12/11/945)

.....

La concessione delle licenze al personale militare italiano è regolata dalla circolare n. 23000/II, di cui si unisce copia.-

Le disposizioni fissate da detta circolare sono assai diverse da quelle che le autorità alleate hanno stabilito per le truppe US -ITI, le quali hanno diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, solo a 7 giorni di licenza ogni 5 mesi.-

Per evitare disparità di trattamento fra il personale dei reparti italiani e quello degli US - ITI, si rappresenta la questione a codesta M.M.I.A. perché esamini la possibilità di estendere anche a tali militari le disposizioni per la concessione delle licenze in vigore per tutti i rimanenti reparti italiani.-

d'ordine
IL CAPO DI CABINETTO

Supremo

1730

20/12

16

1730

5/1

2846

Sp. 5

201102

1180

Roud, 10 dicembre 1946.

SEDE
ROMA
ROMA
TORINO
GENOVA
MILANO
BOLZANO
UDINE
BOLOGNA
FIRENZE
ROMA
BARI
NAPOLI
PALERMO
ROMA
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE

ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
PALERMO
CAGLIARI
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA

Alla Casa Militare del Capo Provvisorio dello Stato
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Ministero degli Affari esteri
Al Ministero dell'Interno
Al Ministero della Marina
Al Ministero dell'Aeronautica
Al Ministero dell'Africa Italiana
Al Ministero dell'Agricoltura e Foreste
All'Ufficio dell'Alto Commissariato per la Sicilia
All'Ufficio dell'Alto Commissariato per la Sardegna
Allo Stato Maggiore Generale
Allo Stato Maggiore della Marina
Allo Stato Maggiore dell'Aeronautica
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
Al Commissario straordinario Unione Italiana Tiro a segno
Al Comitato centrale della Croce Rossa Italiana
All'Associazione dei Cavalieri Italiani del S. O. M. di Malta
Alla Sottocommissione forse terrestri A. C. (M. M. L. A.)

1. — In attesa che vengano pubblicate le regolari aggiunte e varianti al « Regolamento per le licenze nel R.E. — ed. 1940 », la concessione delle licenze al personale militare viene regolata a partire dal 1. gennaio 1947, dalla presente circolare che abroga la precedente n. 214000/II in data 4 giugno 1946 e qualunque altra disposizione comunque in contrasto con quelle di seguito precisate.

2. — Le norme contenute nella presente circolare valgono per tutto il personale militare italiano, qualunque sia la dipendenza d'impiego; la sua diramazione deve essere estesa fino ai Comandi d'armata, alla dipendenza di cui essi sono sottoposti.

1. — L'applicazione del regolamento per le licenze dell'Esercito, nella parte relativa alla concessione di esse, è sospesa.

Tutte le concessioni previste in detto regolamento o nelle « Istruzioni relative al trattamento economico del personale militare e militarizzato per la guerra » (I.T.E.P.M.N.) sono sostituite da quelle indicate nella presente circolare.

2. — Le disposizioni di cui alla circolare n. 4003925 — M. G. Dir. Gen. Leva Sottufficiali e truppa — in data 11-7-1945 all'oggetto: « Sottufficiali e militari di truppa reduci dalla prigionia di guerra e dall'internamento » restano in vigore fino a quando non sarà ultimato il rimpatrio dei prigionieri di guerra.

3. — La concessione delle licenze di qualsiasi specie — ad eccezione di quelle brevi per gravi motivi di famiglia — è subordinata alle esigenze di servizio e potrà essere temporaneamente sospesa per il personale dipendente, dal Ministero della Guerra o dai Comandi Militari Territoriali, ove se ne ravvisi la

ROMA
S. E. D. E.

ale militare italiano;
i Comandi d'ingegneri

ale militare italiano;
i Comandi d'ingegneri

i Comandi d'ogni compagnia.

1. — L'applicazione del regolamento per le licenze dell'Esercito, nella parte relativa alla concessione di esse, è sospesa.
- Tutte le concessioni previste in detto regolamento o nelle « Istruzioni relative al trattamento economico del personale militare e militarizzato per la guerra » (I.T.E.P.M.N.) sono sostituite da quelle indicate nella presente circolare.
2. — Le disposizioni di cui alla circolare n. 4003925 - M. G. Dir. Gen. Leva Sottufficiali e truppa - in data 11-7-1915 all'oggetto: « Sottufficiali e militari di truppa reduci dalla prigionia di guerra e dall'internamento » restano in vigore fino a quando non sarà ultimato il rimpatrio dei prigionieri di guerra.
3. — La concessione delle licenze di qualsiasi specie - ad eccezione di quelle brevi per gravi motivi di famiglia - è subordinata alle esigenze di servizio e potrà essere temporaneamente sospesa per il personale dipendente, dal Ministero della Guerra o dai Comandi Militari Territoriali, ove se ne ravvisi la necessità.
4. — Ai Comandanti di corpo è data facoltà di concedere brevi permessi di durata non superiore a 5 giorni complessivi (viaggio compreso):
- per urgenti particolari interessi di carattere personale o familiare;
 - in occasione delle più importanti ricorrenze festive annuali.
- Il numero dei brevi permessi da concedere in tali occasioni è in rapporto alle esigenze del servizio, che deve essere in ogni caso garantito, e non deve essere compreso nella percentuale del cui al successivo n. 5.
5. — Ogni reparto può tenere in licenza un numero di militari non superiore al 15% della forza effettiva. In tale percentuale debbono, però, essere compresi, fino a quando non siano periti di forza - anche gli assenti arbitrari e coloro che, allo scadere, oltrepassano i limiti della licenza che era stata loro concessa.
6. — Ai militari frequentatori di corsi vari presso istituti o enti militari potranno essere concessi soltanto licenze brevi e per gravi motivi di famiglia.
- Per i militari frequentatori dei corsi regolari (Accademia e Scuola Centrale Carabinieri) la durata delle licenze verrà fissata di volta in volta rispettivamente da questo Ministero e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
7. — In occasione di trasferimenti, i comandanti di reparto si assicureranno che sui documenti del militare trasferito siano annotate tutte le licenze da questo fruite durante l'anno solare.
8. — Il foglio o biglietto di licenza deve portare l'indicazione della località o delle località nelle quali la licenza stessa viene fruita.

9. — Le preroghe alle licenze possono essere concesse, nei soli casi di assoluta e provata urgenza (morte o imminente pericolo di vita dei genitori, della moglie, dei figli e dei fratelli) e contenute in ogni modo in in limiti ridottissimi:

— dai comandi di presidio militare;
— dai comandi dell'Arma dei carabinieri (della stessa località dove il militare fruisce la licenza).
I predetti comandi militari informeranno, con il mezzo più rapido, il reparto cui il militare è in forza, della proroga concessa.

E' fatto quindi assoluto divieto a qualunque altro ente di concedere preroghe per qualsiasi motivo. Per il militare in licenza che si ammala, valgono le norme del Regolamento per le licenze dell'Esercito (ed. 1940):

- n. 10 (lettere fg);
- n. 33 e 34 (norme relative agli ufficiali);
- n. 60 (norme relative ai sottufficiali e militari e di truppa).

10. — La concessione delle licenze è devoluta al Comandante titolare di Corpo o, in sua assenza, al Comandante interinale. Tale facoltà è devoluta anche ai Comandanti di Distaccamento, purchè di grado non inferiore a maggiore.

11. — Per quanto ha fatto al movimento di afflusso e deflusso dei militari che si recano in licenza in località-site nel Contingente o ne rientrano e per coloro che debbono raggiungere le Isole valgono le norme particolari fissate dalla circ. Ministero Guerra - Gabinetto, n. 297609/II, in data 21 marzo 1946, all'oggetto: «Norme per il controllo del movimento».

12. — Ai militari che si recano in licenza, a partire dal momento in cui vengono messi in libertà dal corpo o reparto cui appartengono, è autorizzata la distribuzione di un massimo di due razioni viveri da viaggio. Per il loro vettovagliamento durante il viaggio e la licenza valgono, in particolare, le norme di cui alla circolare Ministero Guerra - Direzione Generale dei Servizi di Commissariato ed Amministrativi n. 15831/SI del 7 settembre 1945.

13. — I militari di leva trattenuti alle armi dopo aver compiuto il prescritto periodo di servizio, devono essere considerati sempre, ai fini della concessione delle licenze, come militari di leva (ferma ordinaria).

14. — I sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri trattenuti o richiamati devono essere considerati, ai fini della concessione in licenza, come sottufficiali in carriera continuativa.

15. — Il trattamento di licenza ordinaria previsto alla lettera b) del comma 1 del Capo I:

— non deve essere applicato nei riguardi degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina. Tale personale deve essere considerato, nei riguardi della concessione delle licenze, come militari di leva a ferma ordinaria »:

— va applicato nei riguardi del personale ufficiali della categoria di complemento, qualora trattenuto alle armi dopo il prescritto servizio di prima nomina o richiamato dal congedo.

16. — All'Ufficiale ed al sottufficiale che ha usufruito della licenza per reduci dalla prigionia di guerra e per militari non prigionieri di guerra reduci da oltre confine prevista dal n. 2 del Capo IX, non può essere concessa la licenza ordinaria se non dopo un minimo di tre mesi di effettivo servizio.

17. — In particolare, il computo delle licenze ordinarie resta così fissato:

- per i militari a lunga ferma: dal 1° gennaio di ogni anno;
- per i militari di leva: dalla data della chiamata alle armi.

Norme particolari

I. — LICENZE BREVI ED ORDINARIE

1°) Ufficiali

a) Licenza breve — ha la durata massima di giorni sette, oltre il viaggio di andata e ritorno. Viene sempre conteggiata sulla licenza ordinaria spettante all'ufficiale nell'anno solare.

b) Licenza ordinaria — è annuale e considerata per anno solare. La sua durata è in relazione agli anni di effettivo servizio dell'ufficiale. In particolare:

- gg. 30: fino a 15 anni di servizio;
- gg. 40: da 15 a 25 anni di servizio;
- gg. 45: oltre 25 anni di servizio.

La licenza ordinaria — che deve essere considerata come necessario periodo di riposo — può essere frazionata in licenze brevi (lett. a) fermo restando però il criterio che l'ufficiale — tra licenze brevi ed ordinaria — non fruisca più dei giorni fissati, in relazione ai suoi anni di effettivo servizio. La licenza non fruita nell'anno solare non è cumulabile con quella dell'anno successivo.

2°) Sottufficiali in carriera continuativa

- a) Licenza breve
- b) Licenza ordinaria

Valgono le norme sancite per gli ufficiali.

3°) Sottufficiali non in c. c. e militari di truppa

1183

12. — Ai militari che si recano in licenza, a partire dal momento in cui vengono messi in libertà dal corpo o reparto cui appartengono, è autorizzata la distribuzione di un massimo di due razioni viveri da viaggio. Per il loro vettovagliamento durante il viaggio e la licenza valgono, in particolare, le norme di cui alla circolare Ministero Guerra - Direzione Generale dei Servizi di Commissariato ed Amministrativi n. 15831/81 del 7 settembre 1945.

13. — I militari di leva trattenuti alle armi dopo aver compiuto il prescritto periodo di servizio, devono essere considerati sempre, ai fini della concessione delle licenze, come militari di leva (ferma ordinaria).

14. — I sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri trattenuti o richiamati devono essere considerati, ai fini della concessione in licenza, come sottufficiali in carriera continuativa.

15. — Il trattamento di licenza ordinaria previsto alla lettera b) del comma 1 del Capo I:
— non deve essere applicato nei riguardi degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina. Tale personale deve essere considerato, nei riguardi della concessione delle licenze, come militari di leva a ferma ordinaria»;

— va applicato nei riguardi del personale ufficiali della categoria di complemento, qualora trattenuto alle armi dopo il prescritto servizio di prima nomina o richiamato dal congelato.

16. — All'Ufficiale ed al sottufficiale che ha usufruito della licenza per reduci dalla prigionia di guerra e per militari non prigionieri di guerra reduci da oltre confine prevista dal n. 2, del Capo IX, non può essere concessa la licenza ordinaria se non dopo un minimo di tre mesi di effettivo servizio.

17. — In particolare, il computo delle licenze ordinarie resta così fissato:
— per i militari a lunga ferma: dal 1° gennaio di ogni anno;
— per i militari di leva: dalla data della chiamata alle armi.

Norme particolari

I. — LICENZE BREVI ED ORDINARIE

1°) Ufficiali

a) Licenza breve — ha la durata massima di giorni sette, oltre il viaggio di andata e ritorno. Viene sempre conteggiata sulla licenza ordinaria spettante all'ufficiale nell'anno solare.

b) Licenza ordinaria — è annuale e considerata per anno solare. La sua durata è in relazione agli anni di effettivo servizio dall'ufficiale. In particolare:

- gg. 30: fino a 15 anni di servizio;
- gg. 40: da 15 a 25 anni di servizio;
- gg. 45: oltre 25 anni di servizio.

La licenza ordinaria — che deve essere considerata come necessario periodo di riposo — può essere frazionata in licenze brevi (lett. a) fermo restando però il criterio che l'ufficiale — tra licenze brevi ed ordinaria — non fruisca più dei giorni fissati, in relazione ai suoi anni di effettivo servizio. La licenza non fruita nell'anno solare non è cumulabile con quella dell'anno successivo.

2°) Sottufficiali in carriera continuativa

- a) Licenza breve
 - b) Licenza ordinaria
- Valgono le norme sancite per gli ufficiali.

3°) Sottufficiali non in c.c. e militari di truppa

a) Licenza breve — E' prevista solo per i militari a lunga ferma (esclusi quelli con ferma ordinaria). — Ha la durata di giorni sette, oltre il viaggio di andata e ritorno, viene sempre conteggiata nella licenza ordinaria.

b) Licenza ordinaria

- per i militari a lunga ferma:
è commisurata agli anni di effettivo servizio compiuti. In particolare:
 - gg. 20 fino a 6 anni di servizio;
 - gg. 30 da 6 anni a 15 anni di servizio;
 - gg. 40 oltre 15 anni di servizio.

La licenza ordinaria può essere frazionata in licenze brevi di cui alla lettera a), fermo restando il criterio che il militare tra licenza breve ed ordinaria, non fruisca più dei giorni di licenza fissata in relazione ai suoi anni di effettivo servizio. — La licenza non goduta nell'anno solare non è cumulabile con quella dell'anno successivo.

- per i militari di leva (ferma ordinaria)
 - gg. 10 più il viaggio, tra il 7° ed il 10° mese di servizio, con precedenza ai più meritevoli. (1)

(1) Tali disposizioni vanno applicate ai militari del 1° quadrimestre della classe 1925 e ai ritardatari delle classi precedenti presentatisi alle armi tra il 15 e il 20 agosto 1946 nonché a quelli che saranno chiamati successivamente. Ai militari chiamati alle armi precedentemente alla data predetta, che hanno già usufruito al termine dell'addestramento, presso i C. A. R. della licenza ordinaria di gg. 8 più il viaggio, dovranno continuare ad applicarsi le disposizioni di cui all. precedente circolare 21150/11 del 4 giugno 1945.

II. — LICENZA PREMIO

Ha durata di gg. 7 più il viaggio. — Può essere concessa a tutti i militari di truppa; compresi quelli a ferma ordinaria ed ai sottufficiali, non in carriera continuativa, nella misura massima del 2% sul totale della forza della compagnia o reparto corrispondente.

Nel computo della forza dovranno essere arrotondati a 50 gli eventuali resti inferiori a tale cifra ed a 100 quelli superiori. Tale concessione è semestrale e serve a premiare coloro i quali se ne siano resi particolarmente meritevoli per disciplina, rendimento, o per determinati atti specifici.

I militari a ferma ordinaria per poter usufruire della licenza premio debbono, di massima, avere già compiuto sei mesi di servizio.

Il trattamento spettante durante la licenza premio è il medesimo di quello previsto per la licenza ordinaria dal successivo Capo VII con l'aggiunta, per i militari a ferma ordinaria, della corresponsione degli assegni. — La licenza premio non va conteggiata in diminuzione delle altre licenze eventualmente ancora spettanti.

III. — LICENZA PER GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA

Ha la durata di gg. 7 più il viaggio, può essere concessa indistintamente a tutti i militari.

La licenza è concessa soltanto nel caso di morte o di imminente pericolo di vita di un congiunto (genitori, moglie, figli, fratelli); tale condizione deve essere sempre accertata dai Comandi di Presidio o dell'Arma dei carabinieri, meno che per le concessioni fatte agli ufficiali e sottufficiali in c.c. per i quali, di norma, non verranno fatti accertamenti.

Il trattamento spettante per tale licenza è lo stesso di quello previsto per le licenze ordinarie di cui al successivo Capo VII.

Detta licenza è indipendente dalle altre licenze.

IV. — LICENZA STRAORDINARIA

Può essere concessa all'ufficiale, che ha già fruito di tutta la licenza ordinaria annuale, per motivi di salute o gravi esigenze di carattere privato.

E' annuale ed ha la durata massima di gg. 90. — Se concessa per motivi di salute, valgono le norme previste alla lettera c) del Capo 25 del Regolamento per le licenze dell'Esercito — ed. 1940.

La licenza straordinaria per esami — che non può superare i gg. 30 — può essere concessa solo per sostenere prove di esame di carattere militare (avanzamento a scelta, ammissione istituti militari).

V. — LICENZA DI TRASFERIMENTO

Valgono le norme sancite al Capo 29 del citato Regolamento per le licenze dell'Esercito.

Tale licenza non compete all'Ufficiale e sottufficiale che, subito dopo aver usufruito della licenza per reduci dalla prigionia di guerra e per militari non prigionieri di guerra reduci da oltre confine, di cui al n. 2 del successivo Capo IX, riceva la assegnazione per il reimpiego, anche se tale assegnazione comporti un trasferimento.

VI. — LICENZA DI CONVALESCENZA

Potrà essere concessa agli ufficiali, sottufficiali e truppa già degenti in un ospedale militare territoriale od in una infermeria presidiaria.

Autorità competenti a concederla: ufficiale medico direttore dell'ospedale o dell'infermeria presidiaria. Ha la durata massima di gg. 90 più il viaggio.

Tutti i casi che richiedano un periodo più lungo di licenza dovranno essere segnalati, con motivata proposta, al direttore di sanità del Comando Militare Territoriale interessato, per la sua approvazione.

Pertanto dove intendersi sospenda la facoltà devoluta ai dirigenti il servizio sanitario di proporre al comandante del corpo la concessione di licenza di convalescenza, prevista dall'art. 146 del Regolamento per le licenze nell'Esercito — ed. 1940.

Il personale militare che fruisce di licenza di convalescenza è considerato come degente all'ospedale e non deve essere incluso nella percentuale di cui al n. 5 del precedente capitolo «Norme generali».

Le disposizioni di cui sopra non modificano le norme che regolano la concessione di lunghe licenze di convalescenza, previste dal regolamento per le licenze nell'Esercito o dall'I.T.E.P.M.M.: il computo peraltro della licenza da concedersi (ordinaria e straordinaria) deve essere sempre riferito, come durata, a quella fissata dall'a presente circolare.

VII. — TRATTAMENTO PER I MILITARI IN LICENZA

di norma, non verranno fatti accertamenti.

Il trattamento spettante per tale licenza è lo stesso di quello previsto per le licenze ordinarie di cui al successivo Capo VII.

Detta licenza è indipendente dalle altre licenze.

IV. — LICENZA STRAORDINARIA

Può essere concessa all'ufficiale, che ha già fruito di tutta la licenza ordinaria annuale, per motivi di salute o gravi esigenze di carattere privato.

E' annuale ed ha la durata massima di gg. 90. — Se concessa per motivi di salute, valgono le norme previste alla lettera c) del Capo 25 del Regolamento per le licenze dell'Esercito — ed. 1940.

La licenza straordinaria per esami — che non può superare i gg. 30 — può essere concessa solo per sostenere prove di esame di carattere militare (avanzamento a scelta, ammissione istituti militari).

V. — LICENZA DI TRASFERIMENTO

Valgono le norme sancite al Capo 29 del citato Regolamento per le licenze dell'Esercito. Tale licenza non compete all'ufficiale e sottufficiale che, subito dopo aver usufruito dalla licenza per reduci dalla prigionia di guerra e per militari non prigionieri di guerra reduci da oltre confini, di cui al n. 2 del successivo Capo IX, riceva la assegnazione per il reimpiego, anche se tale assegnazione comporti un trasferimento.

VI. — LICENZA DI CONVALESCENZA

Potrà essere concessa agli ufficiali, sottufficiali e truppa già degenti in un ospedale militare territoriale od in una infermeria presidiaria.

Autorità competenti a concederla: ufficiale medico direttore dell'ospedale o dell'infermeria presidiaria.

Ha la durata massima di gg. 90 più il viaggio.

Tutti i casi che richiedano un periodo più lungo di licenza dovranno essere segnalati, con motivata proposta, al direttore di sanità del Comando Militare Territoriale interessato, per la sua approvazione.

Pertanto deve intendersi sospesa la facoltà devoluta ai dirigenti il servizio sanitario di proporre al comandante del corpo la concessione di licenza di convalescenza, prevista dall'art. 146 del Regolamento per le licenze nell'Esercito — ed. 1940.

Il personale militare che fruisce di licenza di convalescenza è considerato come degente all'ospedale e non deve essere incluso nella percentuale di cui al n. 5 del precedente capitolo « Norme generali ».

Le disposizioni di cui sopra non modificano le norme che regolano la concessione di lunghe licenze di convalescenza, previste dal regolamento per le licenze nell'Esercito o dall'I.T.E.P.M.M.; il computo peraltro della licenza da concedersi (ordinaria e straordinaria) deve essere sempre riferito, come durata, a quella fissata dalla presente circolare.

VII. — TRATTAMENTO PER I MILITARI IN LICENZA

1°) Licenze brevi ed ordinarie

a) Ufficiali e sottufficiali (in c. c. o non):

— assegni interi;
— viveri (in natura o corrispondenza completa dell'indennità caro-vita). La concessione dei viveri in natura è limitata alle licenze brevi ed ordinarie purché il personale sia compreso negli organici consentiti per l'Esercito e prestati effettivamente servizio.

b) Militari di truppa

— per quelli a lunga ferma — assegni interi: dopo il 3° anno di servizio, oltre agli assegni interi, anche la razione viveri;
— per quelli con ferma ordinaria — nessuna corrispondenza di assegni, come previsto dalle norme vigenti.

2°) Licenze straordinarie

— la corrispondenza degli assegni è regolata secondo le norme fissate dal T. U. sugli assegni (circolare 219 G. M. 1929) e dal decreto legislativo luogotenenziale 21-11-1945, n. 722 — G. M.

VIII. — SPESE DI TRASPORTO

1°) Ufficiali e sottufficiali (c. c. o non)

— a carico degli interessati.

2°) Graduati e soldati

— a carico dell'Amministrazione Militare per ogni tipo di licenza in Patria. — Per quelle fruite all'estero, il rimborso è limitato al raggiungimento della frontiera o del porto d'imbarco.
Il modello B. rosa, per quanto si riferisce alle licenze, è abolito.

IX. — LICENZE SPECIALI1°) Licenza per il ricollocaimento in congedo (con assegno), di gg. 14, più il viaggio gratuito.

Può essere concessa solo agli ufficiali di complemento, a quelli già della riserva all'atto di cui cessano dalla posizione di richiamo in servizio, agli ufficiali militarizzati (per effetto delle norme sulla militarizzazione del personale statale a tergo delle truppe operanti) all'atto in cui cessano da tale posizione per essere restituiti alla loro attività civile.

La data di congedamento dell'ufficiale deve sempre coincidere con quella in cui scade la licenza sopra citata. Dalla concessione sono esclusi:

- coloro che non hanno compiuto 6 mesi di richiamo in servizio continuativo;
- coloro che sono ricollocati in congedo dalla posizione di licenza straordinaria (compresa, fra queste, anche quella di convallescenza di cui al Capo VI della presente circolare).

I militari che fruiscono di questa licenza non debbono essere compresi nella percentuale di cui al n. 5 del precedente Capitolo «Norme Generali».

Autorità competenti al rilascio: Comandanti di Corpo.

2°) Licenza per reduci dalla prigionia di guerra e per militari non prigionieri di guerra reduci da territorio oltre confine. (1)

E' di gg. 60, più il viaggio, per ufficiali, sottufficiali e truppa (con assegni e viaggio gratuito). Può essere concessa dopo che siano stati effettuati gli accertamenti e gli interrogatori da parte delle competenti autorità e dopo trascorso l'eventuale periodo di continuata.

La concessione deve intendersi estesa anche a quei militari reduci che abbiano già fruito di licenza di convallescenza per infermità riconosciuta dipendente da cause di servizio, loro concessa all'atto dell'arrivo o dello sbarco in Patria.

Autorità competenti a concederla: Comandanti dei «Centri alloggio» o direttori degli stabilimenti sanitari che assumono in forza i reduci all'atto del loro arrivo o sbarco in Continente o nelle Isole.

Per i militari reduci che debbono essere successivamente reintegrati, la licenza, dovrà essere concessa — di norma o sempre che possibile — prima che essi vengano avviati ai «Centri di affluenza» o ai Reparti per reintegro. Qualora ciò non sia possibile — perchè non lo consentano, in casi del tutto eccezionali, urgenzissime premianti esigenze di carattere organico od operativo — la licenza potrà essere concessa anche dopo che i militari reduci siano stati assunti in forza da centri di affluenza o da reparti ove gli stessi siano stati destinati.

Per quei reduci che hanno fruito di licenza inferiore ai 60 giorni previsti potrà essere applicato il trattamento di favore da essi preferito (concessione della effettiva licenza non fruita da trascorrere nella località prescelta dai singoli interessati, oppure corrispondenza delle aliquote dei normali assegni corrispondenti ai giorni di licenza non fruita).

L'applicazione del trattamento preferito è concessa:

- ai militari reduci da prigionia di guerra, qualunque sia la data del loro rimpatrio;
- ai militari non prigionieri di guerra reduci da territori oltre confine, rimpatriati dopo l'8 settembre 1943, purchè in possesso dei requisiti di cui alla nota (1).

3°) Licenze per l'estero o per località oltremare sia al di fuori del territorio della Madre Patria

Non sono di massima consente. — Qualora la loro richiesta sia giustificata da importanti motivi, si applicano le modalità fissate al Capo V della circ. n. 207600/II in data 21 maggio 1946 del Ministero della Guerra Gabinetto - e delle circolari n. 219900/II in data 15 settembre 1945, n. 217000/II in data 29 giugno 1946 e 120500/L.I in data 18 ottobre 1946 del Ministero della Guerra - Gabinetto.

Le licenze da fruire all'estero, come tipo e durata, sono quelle previste dalla presente circolare.

Per gli espatri per località dell'Austria o della Germania, di cui è fatto cenno al n. 5 della predetta circolare n. 207600/II del 21 marzo 1946 le domande degli interessati dovranno essere dirette — tramite gerarchico — al Ministero della Guerra - Gabinetto e dovranno contenere i seguenti dati:

- grado, cognome e nome del richiedente;
- professione;
- residenza abituale;
- estremi della carta d'identità (o di altri documenti personali di riconoscimento);
- località e Paese estero dove la licenza dovrebbe essere fruita;
- motivo della richiesta.

Le domande — corredate degli espliciti pareri delle autorità gerarchiche — saranno inviate — previo esame da parte del Ministero della Guerra - Gabinetto — alla Sottocommissione per le Forze Terrestri della C. A. (M. M. I. A.) per la necessaria autorizzazione.

IL MINISTRO
Faccinetti

La concessione deve intendersi estesa anche a quei militari reduci che abbiano già fruito di licenza di convalescenza per infermità riconosciuta dipendente da cause di servizio, loro concessa all'atto dell'arrivo o dello sbarco in Patria.

Autorità competenti a concederla: Comandanti dei «Centri alloggio» o direttori degli stabilimenti sanitari che assumono in forza i reduci all'atto del loro arrivo o sbarco in Continente o nelle Isole.

Per i militari reduci che debbono essere successivamente reintegrati, la licenza dovrà essere concessa — di norma e sempre che possibile — prima che essi vengano avviati ai «Centri di affluenza» o ai Reparti per reimpiego. Qualora ciò non sia possibile — perché non lo consentano, in casi del tutto eccezionali, urgentissime preminenti esigenze di carattere organico od operativo — la licenza potrà essere concessa anche dopo che i militari reduci siano stati assunti in forza (la centri di affluenza o da reparti ove gli stessi siano stati destinati).

Per quei reduci che hanno fruito di licenza inferiore ai 60 giorni previsti potrà essere applicato il trattamento di favore da essi preferito (concessione della effettiva licenza non fruita da trascorrere nella località prescelta dai singoli interessati, oppure corresponsione delle aliquote dei normali assegni corrispondenti ai giorni di licenza non fruita).

L'applicazione del trattamento preferito è concessa:

- ai militari reduci da prigionia di guerra, qualunque sia la data del loro rimpatrio;
- ai militari non prigionieri di guerra reduci da territori oltre confine, rimpatriati dopo l'8 settembre 1943, purché in possesso dei requisiti di cui alla nota (1).

3°) *Licenze per l'estero o per località ultramarine situate al di fuori del territorio della Madrepatria*

Non sono di massima consentite. — Qualora la loro richiesta sia giustificata da importanti motivi, si applicano le modalità fissate al Capo V della circ. n. 207650/II in data 21 maggio 1946 del Ministero della Guerra Gabinetto - e delle circolari n. 219900/II in data 15 settembre 1945, n. 217000/II in data 29 giugno 1946 e 120500/L.1 in data 18 ottobre 1946 del Ministero della Guerra - Gabinetto.

Le licenze da fruire all'estero, come tipo e durata, sono quelle previste dalla presente circolare.

Per gli espatri per località dell'Austria o della Germania, di cui è fatto cenno al n. 5 della predetta circolare n. 207650/II del 21 marzo 1946 le domande degli interessati dovranno essere dirette — tramite gerarchico — al Ministero della Guerra - Gabinetto e dovranno contenere i seguenti dati:

- grado, cognome e nome del richiedente;
- professione;
- residenza abituale;
- estremi della carta d'identità (o di altri documenti personali di riconoscimento);
- località e Paese estero dove la licenza dovrebbe essere fruita;
- motivo della richiesta.

Le domande — corredate degli espliciti pareri delle autorità gerarchiche — saranno inviate — previo esame da parte del Ministero della Guerra - Gabinetto — alla Sotto-commissione per le Forze Terrestri della C. A. (M. M. T. A.) per la necessaria autorizzazione.

IL MINISTRO
Facchinetti

1°) Per militari non prigionieri di guerra, reduci da territori oltre confine, debbono intendersi quei militari che dopo l'8 settembre 1943:

a) siano rimasti sbandati, per effetto dello scioglimento dei rispettivi reparti originari di appartenenza in territori oltre confine (Francia, esclusa la Corsica, Balcani ed altri Paesi europei) e da tali territori — dopo aver vissuto alla macchia o aver partecipato alla lotta partigiana — siano rientrati in territorio sottoposto alla giurisdizione del Governo italiano e siano stati liberati per effetto dell'avanzata delle truppe alleate.

L'esser successivamente entrati a far parte di organizzazioni armate o di reggimenti G. I. I. che, dopo aver per più mesi combattuto contro il tedesco in territorio straniero, siano successivamente rientrate inquadrare in Madrepatria non toglie il diritto alla concessione della licenza di cui trattasi:

b) siano stati internati in Paesi nemici ed abbiano potuto successivamente rientrare in territorio sottoposto alla giurisdizione del Governo italiano.

TRANSLATION

From: M. of W.
To : Addressees
MMLA (for information)

Ref: 230800/II

Date: 9/12/46

Subject: Granting of leave to Italian military personnel. -

Considering that circular 214000/II (with which normal leave for military personnel was restarted) was issued on the 4th of June 1946 and consequently not all the military personnel entitled to said leave will be able to proceed on leave during this year, I order that:

- 1 - as an exception, during the year 1947 officers, regular army NCOs and men will be allowed to add the ordinary leave they are entitled to for 1947, to the leave not taken in 1946.
- 2 - in accumulating said leave, it must be avoided that the military personnel are absent for more than 45 consecutive days. -

sgd. Facchinetti

UR

21/12

2844

274

Roma, 9 dicembre 1946

OGGETTO: - Concessione licenze al personale militare italiano. -

ALLO STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

ALL THE WAY TO SUPREMACY WILL TAKE

IL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CONSIGLIO MILITARE TERRITORIALE DI

IL COMANDO ALLITARE TERRITORIALE DI

TERRITORIALE DI

[illegible]

CONFIDENTIAL

COLEMANO WILEY TARE TERC TOR 4

TABLE 1
TERMINOLOGY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

100

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

30% AND 50 MILLI LITERS
IN ORDER TO CELL MEMBRANE
IN ORDER TO CELL MEMBRANE

SULLI SPETTACOLO DELL'AMERICA
LA STORIA DI UN PAESE ELETTORE

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

IL MAGGIORATO DELLA SANITA' DI GIBELNETTO

SECRETARIO GENERAL DEL M.G.

4. REPARTO AUTONOMO MINISTRI ALLE

a, per conoscenze:

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LA PRESSIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

WINSTON S. GILL - FFAR 1967

MINISTERO DELL'INTERNO

— 1 —

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

THE
OFTEN
S
Z
4

IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTI

UFFICIO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'AMMINISTRAZIONE E L'ORDINE PUBBLICO

L'UFFICIO DELL'ALTO COMMISSARIO

ALLC ST-TO MAGGIORE GENERALE

LO STATO MAGGIORE DELL'ARMATA

SEDE
ROMA
ROMA
TORINO
GENOVA
MILANO
BOLOGNA
UDINE
BOLOGNA
FIRENZE
ROMA
BARI
NAPOLI
PALERMO
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
ROMA

ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
PALERMO
CAGLIARI
SEDE
ROMA
ROMA

SEDE
ROMA
ROMA
TORINO
GENOVA
MILANO
BOZZANO
UDINE
BOLOGNA
FIRENZE
ROMA
BARI
NAPOLI
PALERMO
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
ROMA

ALLO STABILIMENTO DELLE
TAVOLE SUPREMO MILITARE
CARABINIERI

CONSIGLIO GENERALE DELL'ARMA DEL CAVALIERI

CO-ANTO ALLI TARE TERRI TORIALE

COMANDO MILITARE TERRITORIALE

[illegible]

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

2000

ARTIGLIERIA

LE SEGRETE E IL DELINQUENTE

IL REPORTO AUTONOMO MINISTRIALE

100

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DELL'AMMINISTRAZIONE
DELL'ISTITUTO

DEL. - NARRIN.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

• EFFICACIA DELL'ALTO COMPLESSO PER L'ASPIRINA

ST. TO MAGGIORE GENOVA

ALLG ST: TO NO-GG LOKE DEL - F
ALLG ST: TO NO-GG LOKE DEL - F

T. COMMISSIONER

CONCLUSIONS



152
JAN 30 1952

R O M
R O N
R O N
R O N
R O N
R O N
R O N
P A L E R M O
C G L I A
S E D
R O M
R O N
R O M
R O M

IL COMITATO CENTRALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
ALL'ASSOCIAZIONE CAVALIERI ITALIANI DEL S.M.O.M.
ALLA SOTTOCOMMISSIONE FORZE TERRESTRI A.C. (M.M.I.A.)

R O M A
R O M A
R O M A

Nella considerazione che la circolare n. 214000/11, con la quale si ripristinava la licenza ordinaria per il personale militare è stata diramata in data 4 giugno c.o. e conseguentemente non tutti coloro che hanno diritto a tale licenza riusciranno ad usufruirne entro il corrente anno, dispongo:

- 1) - in via eccezionale, nel prossimo anno 1947, gli ufficiali, i sottufficiali in c.o. ed i militari a lunga ferma potranno cumulare la licenza ordinaria loro spettante nell'anno 1947 con quella non goduta nell'anno 1946.-
- 2) - nel cumulare la licenza dovrà peraltro essere evitato che il militare al quale è concesso tale beneficio rimanga assente dal servizio per oltre 45 giorni consecutivi.-

IL MINISTRO
F.to Facchinetti

P. C. C.
UFFICIO DI GABINETTO

Gen. Carlo Luino

2842

1192

96

1600
17/12
0000
20/12

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

A P O 794

Office of the Executive Commissioner

Ref: 8252/309/EC

16 October 1946

SUBJECT: Italian on Release Leave from British Army in INDIA.

TO : HQ. AMG.
VENICE VIUBIA

1. Ref: since your 130/AMG/EC/62 dated 7 July 46.
2. This matter was referred to the Italian Government who have now replied saying that the Ministry of Marine have decided to grant the discharge leave pay to SPIZZAMIGLIO and to the other military personnel from TRIESTE who were in the same position.

FOR THE CHIEF COMMISSIONER:

M. W. HIND SMITH

Brigadier
Executive Commissioner

ALL INFORMATION
CORRESPONDENCE
FORWARDED TO HQ AMG
ON 12/7/46
L.H.

2841

RECEIVED 16 OCT 1946
16

Copy to Land Forces S/Commission.

17/10/46 Action
17/10/46

1194

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785020

C 62959
SEPT 121326B

H/6531
SEPT 131005B

PRIORITY

MTOUSA

ALCOM ROME

UNCLASSIFIED:

Usfet cable SC 15089 dated 10 September transmitted for necessary action and direct reply to GC Usfet with information this HQ " Cite Etags. Former Italian soldiers, now members of Labor service companies in this theater, considered civilians with simulated ranks guards and employed under existing civilian personal directives which entitle them to accrued leave with pay. Request your views concerning clearances requirements for this type personnel when desiring visit Italy. "

AC DIST

ACTION - L FORCES 2

INFO : CHIEF COMMISSIONER

FILE

FLOAT 2

HEADQUARTERS

13 SEP 1946

2840

Being dealt with
by 11th. 2/19

TRANSLATION

FROM: M. of W.

REF: 216800/11

TO : Addressees
(for info. M.W.I.A.)

DATE: 27/6/46

SUBJECT: Granting of leave to Italian
Military personnel.

With reference to a ^{En}quiry forwarded to this Cabinet by Units under our command, it is pointed out that the granting of ordinary leave laid down in circular ^{no. 1000/11} letter b) No 1, para 1 of the "Special rules" ~~no. 1000/11~~ dated 4th June last, does not apply to reserve officers serving the initial period of appointment.-

As far as leave is concerned, said personnel should be considered as "military personnel enlisted for a normal period of service."-

The above granting of ordinary leave applies to officers of the reserve category only when said officers are retained in the service after their initial period of appointment or if recalled from the reserve.

Sgd. LOMBARDI
Col.

2833

1/7
1200
2/7

= MILANO
= BOLZANO
= UDINE
= BOLOGNA
= FIRENZE
= ROMA
= BARI
= NAPOLI
= PALERMO
= LECCE
= TORINO
= BERGAMO
= FIRENZE
= VARAZZE
= NAPOLI
= BARI
= MILANO
= S.GIOV. A TED.
= ROMA
= BOLOGNA
= MIRA. (Venezia)

100

AL COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI
AL COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI
AL COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI
AL COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI
AL COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI
AL COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI
AL COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI
AL COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI
AL COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI
AL COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI
AL COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI
AL COMANDO MILITARE TERRITORIALE DI
AL COMANDO DIVISIONE FANTERIA "FRIULI"
AL COMANDO DIVISIONE FANTERIA "CREMONA"
AL COMANDO DIVISIONE FANTERIA "LEGNANO"
AL COMANDO DIVISIONE FANTERIA "FOLGORE"
AL COMANDO DIVISIONE FANTERIA "MANTOVA"
AL COMANDO 205° DIVISIONE
AL COMANDO 711° RAGGRUPPAMENTO
AL COMANDO 713° RAGGRUPPAMENTO
AL COMANDO 714° RAGGRUPPAMENTO
AL COMANDO 715° RAGGRUPPAMENTO
AL COMANDO 717° RAGGRUPPAMENTO
AL COMANDO 718° RAGGRUPPAMENTO

e, per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
AL MINISTERO DELLA MARINA
AL MINISTERO DELL'AERONAUTICA
AL MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA
AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE
ALL'UFFICIO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LA SARDEGNA
ALLO STATO MAGGIORE GENERALE
ALLO STATO MAGGIORE REGIO ESERCITO
ALLO STATO MAGGIORE REGIA MARINA
ALLO STATO MAGGIORE REGIA AERONAUTICA
AL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE
AL COMANDO GENERALE DELLA R. GUARDIA DI FINANZA
ALL'ISPETTORATO DELL'ARMA DI ARTIGLIERIA
ALL'ISPETTORATO DELL'ARMA DEL GENIO
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNIONE ITAL.TIRO A SEGNO
AL COMMISSARIO AGGIUNTO PRESSO IL COMMISSARIO G.I.
AL COMMISSARIO DELLA GROCE ROSSA ITALIANA
AL COMITATO CENTRALE DELLA GROCE ROSSA ITALIANA
ALL'ASSOCIAZIONE CAVALLIERI ITALIANI DEL S.M.O.M.

ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
CAGLIARI
ROMA
SEDE
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
SEDE
SEDE
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA

..//..

- 2 -

ALLA SOTTOCOMMISSIONE PER LE FORZE TERRESTRI C.A. (MMIA) = R O M A
 A TUTTE LE SEGRETERIE ED UFFICI DEL GABINETTO = S E D E
 A TUTTE LE DIREZIONI GENERALI, UFFICI AUTONOMI E
 COMMISSIONI VARIE DEL M.G. = S E D E

In relazione a quesito rivolto a questo Gabinetto da parte di qual
 che ente dipendente, si precisa che il trattamento di licenza ordinaria
 previsto alla lettera b) n. 1 del Capo I delle "Norme Particolari" del-
 la circolare n. 214000/II, in data 4 giugno c.a. :

- non deve essere applicato nei riguardi degli ufficiali di comple-
 mento in servizio di prima nomina.-

Tale personale deve essere considerato, nei riguardi della
 concessione delle licenze, come "militari di leva a ferma ordi-
 naria";

- va applicato nei riguardi del personale ufficiali della categoria
 di complemento, qualora trattenuto alle armi dopo il prescritto
 servizio di prima nomina o richiamato dal congedo.-

d'ordine
 IL CAPO DI GABINETTO
 F/to L. LOMBARDI

R. C. C.
 IL CAPO UFFICIO II
 (Ten. COI. Fausto MONACO)

Fausto Monaco

2837

TRANSLATION

From: M. of W.
To : See addresses
MMIA (for information)

Ref: 2I6600/II

Date: 23/6/46

Subject: Granting of leave to Italian Military Personnel. -

A partial alteration of the orders in circular n° 2I4000/II dated 4/6/46, same subject, please cancel the first paragraph of letter b) para 3 concerning the "Special Rules", and add:

- "" b) Normal leave for the recruits (ordinary enlistment):
- 8 days, plus travelling at the end of the advanced training or tradesmen course, bearing in mind that leave must be given to the Infantry recruits at the end of the advanced training.
 - 7 days plus travelling

sgd. Lombardi
Col.

2830

o, per conoscenza :

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
AL MINISTERO DELLA MARINA
AL MINISTERO DELL' AERONAUTICA
AL MINISTERO DELL' AFRICA ITALIANA
AL MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E FORESTE
ALL'UFFICIO DELL' ALTO COMMISSARIO PER LA SARDEGNA
ALLO STATO MAGGIORE GENERALE
ALLO STATO MAGGIORE REGIO ESERCITO
ALLO STATO MAGGIORE REGIA MARINA
ALLO STATO MAGGIORE REGIA AERONAUTICA
AL TRIBUNALE SUPERIORE MILITARE
AL COMANDO GENERALE DELLA R. GUARDIA DI FINANZA
ALL'ISPettorato DELL' ARMA DI ARTIGLIERIA
ALL'ISPettorato DELL' ARMA DEL GENIO
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO - ROMA
AL COMMISSARIO AGGIUNTO PRESSO IL COMMISSARIO G.I.
AL COMITATO CENTRALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
ALL' ASSOCIAZIONE CAVALIERI ITALIANI DEL S.M.O.M.

..//..

- 2 -

ALLA SOTTOCOMMISSIONE FORZE ARMATE (MILIA)
A TUTTE LE SEGRETERIE ED UFFICI DEL GABINETTO
A TUTTE LE DIREZIONI GENERALI, UFFICI AUTONCHI E
COMMISSIONI VARIE DEL M.G.

= R O M A
= S E D E
= S E D E

A parziale modifica di quanto disposto con circolare n. 214000/II
in data 4 giugno c.a., pari oggetto, pregasi sostituire il 1° capover-
sc del disposto della lettera b) n. 3°) del Capo I delle "Norme Parti-
colari" con il seguente :

"" b) Licenza ordinaria - per i militari di leva (forma ordinaria):

- GG. 8 più il viaggio, al termine dell'addestramento avanza-
to o di specializzazione, tenendo presente che, allo recluto
dell'arma di fanteria, la licenza dovrà essere concessa al
termine dell'addestramento avanzato;

- GG. 7 più il viaggio....."

IL CAPO DEL GABINETTO
d'ordine

7
12.12.10

in data 4 giugno c.a., parti oggetto, pregasi sostituire il 1° capover-
 ce del disposto della lettera b) n. 3°) del Capo I delle "Norme Parti-
 colari" con il seguente :

"" b) Licenza ordinaria - per i militari di leva (ferma ordinaria):

- gg. 8 più il viaggio, al termine dell'addestramento avanza-
 to o di specializzazione, tenendo presente che, alle reclute
 dell'arma di fanteria, la licenza dovrà essere concessa al
 termine dell'addestramento avanzato;

- gg. 7 più il viaggio.....""

d'ordine
 IL CAPO D'UFFICIO



283*

MINISTERO DELLA GUERRA
GABINETTO

N. 274000/II di Prot.

Roma, li 4 giugno 1946

Al Comando Generale dell'Arma dei CC. RR.	
Al Comando Militare Territoriale di	
Al Comando Militare Territoriale di	
Al Comando Militare Territoriale di	
Al Comando Militare Territoriale di	
Al Comando Militare Territoriale di	
Al Comando Militare Territoriale di	
Al Comando Militare Territoriale di	
Al Comando Militare Territoriale di	
Al Comando Militare Territoriale di	
Al Comando Militare Territoriale di	
Al Comando Militare Territoriale di	
Al Comando Divisione Fanteria "Friuli,"	
Al Comando Divisione Fanteria "Cremona"	
Al Comando Divisione Fanteria "Legnano"	
Al Comando Divisione Fanteria "Folgore"	
Al Comando Divisione Fanteria "Mantova"	
Al Comando 205 ^a Divisione	
Al Comando 710 ^a Raggruppamento	
Al Comando 713 ^a Raggruppamento	
Al Comando 714 ^a Raggruppamento	
Al Comando 715 ^a Raggruppamento	
Al Comando 717 ^a Raggruppamento	
Al Comando 718 ^a Raggruppamento	

e, per conoscenza:

Alia Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Ministero degli Affari Esteri
Al Ministero della Marina
Al Ministero dell'Aeronautica
Al Ministero dell'Africa Italiana
Al Ministero dell'Agricoltura e Foreste
All'Ufficio dell'Alto Commissario per la Sardegna
Allo Stato Maggiore Generale
Allo Stato Maggiore R. Esercito
Allo Stato Maggiore R. Marina
Allo Stato Maggiore R. Aeronautica
Al Tribunale Supremo Militare
Al Comando Generale della R. Guardia di Finanza
All'Ispettorato dell'Arma di Artiglieria
All'Ispettorato dell'Arma del Genio
Al Commissario Straordinario Unione Italiana
Al Commissario aggiunto presso il Commissario Straordinario Unione Italiana
Al Comitato centrale della Croce Rossa Italiana
All'Associazione Cavalieri Italiani del S. M. S. S. S.
Alla Sottocommissione Forze terrestri C. A.
A tutte le Segreterie ed Uffici del Gabinetto del Presidente del Consiglio dei Ministri
A tutte le Direzioni Generali ed Uffici autorizzati

OGGETTO: Concessione licenze al personale militare italiano.

PREMESSA

1. — In attesa che vengano pubblicate le regolari aggiunte e varianti al "Regolamento per le licenze nel R.R.E. - ed. 1940", la concessione delle licenze al personale militare viene regolata, a partire dal 15 giugno c.a., dalla presente circolare che abroga la precedente n. 220500/II in data 15 settembre 1945 e qualunque altra disposizione comune in contrasto con quelle di seguito precisate.

2. — Le norme contenute nella presente circol-re valgono per tutto il personale militare italiano, qualunque sia la dipendenza d'impiego: la sua diramazione deve essere estesa fino ai Comandi di compagnia o reparto equivalente.

NORME GENERALI

R O M A
TORINO
GENOVA
MILANO
BOLZANO
UDINE
BOLOGNA
FIRENZE
R O M A
B A R I
NAPOLI
PALERMO
LEVICO
TORINO
BERGAMO
FIRENZE
VARAZZE
NAPOLI
B A R I
MILANO
S. GIOVANNI A TREDUCCIO
R O M A
BOLOGNA
MIRAF (Venezia)

S. GIOVANNI A TEDUCCIO
R O M A
B C L O G N A
M I R A (Venezia)

R O M A
R O M A
R O M A
R O M A
R O M A
M A G L I A R I
R O M A
S E D E
R O M A
R O M A
R O M A
S E D E
S E D E
R O M A
R O M A
R O M A
S E D E
S E D E

2553

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785020

2. — Nulla di variato per quanto ha tratto alle licenze di cui attualmente fruiscono i militari per effetto delle circolari appresso specificate:

RR OMA
RR OMA
RR OMA
RR OMA
RR OMA
RR OMA
MAGLIARI
RR OMA
SEDE
RR OMA
RR OMA
SEDE
SEDE
RR OMA
RR OMA
RR OMA
SEDE
SEDE

2835

- n. 609 - M. G. - Direz. Gen. Leva Sottuff. e Truppa - in data 7-10-1945 all'oggetto: "Esoneri, congedi, licenze rinnovabili";
- n. 12025/R - M. G. - Direz. Gen. Leva Sottuff. e Truppa - in data 30-7-1945 e 14-10-1945 all'oggetto: "Studenti universitari";
- n. 40039/25 - M. G. - Direz. Gen. Leva Sottuff. e Truppa - in data 11-7-1945 all'oggetto: "Sottufficiali e militari di truppa reduci dalla prigionia di guerra e dall'internamento";
- n. 40001/4 - M. G. - Direz. Gen. Leva Sottuff. e Truppa - in data 11-5-1946, all'oggetto: "Militari sbandati dopo l'8 settembre 1946";
- n. 3065 - M. G. - Direz. Gen. Pers. Uff.li - in data 29-8-1945, all'oggetto: "Studenti universitari";
- n. 420/65/Mov. - M. G. - Direz. Gen. Pers. Uff.li - in data 30-1-1946, all'oggetto: "Ufficiali delle categorie in congedo nella forza assente";
- n. 1390/65/Mov. - M. G. - Direz. Gen. Pers. Uff.li - in data 15-2-1946, all'oggetto: "Collocamento in congedo ufficiali di complemento";

3. — La concessione delle licenze di qualsiasi specie - ad eccezione di quelle brevi per gravi motivi di famiglia - è subordinata alle esigenze di servizio e potrà essere temporaneamente sospesa, per il personale dipendente, dal Ministero della Guerra o dai Comandi Militari Territoriali, o da quelli di altre G. U., ove se ne ravvisi la necessità.

- 4. — Ai Comandanti di corpo è data facoltà di concedere brevi permessi di durata non superiore ai 5 giorni complessivi (viaggio compreso):
 - per urgenti particolari interessi di carattere personale o familiare;
 - in occasione delle più importanti ricorrenze annuali.

Il numero dei brevi permessi da concedere in tali occasioni è in rapporto alle esigenze del servizio, che deve essere in ogni caso garantito, e non deve essere compreso nella percentuale di cui al successivo numero 5.

- 5. — Ogni reparto può tenere in licenza un numero di militari non superiore al 15% della forza effettiva. In tale percentuale debbono, però, essere compresi - fino a quando non siano perduti di forza (dopo 30 gg. di assenza) o non siano rientrati al corpo - anche gli assenti arbitrari e coloro che, allo scadere, oltrepassano i limiti della licenza che era stata loro concessa.

- 6. — Ai militari frequentatori di corsi vari presso istituti o enti militari potranno essere concesse soltanto licenze brevi per gravi motivi di famiglia nonché la licenza ordinaria di cui al n. 3 lett. b) del Capo I del capitolo "Norme particolari", della presente circolare.

- 7. — In occasione di trasferimenti, i comandanti di reparto si assicureranno che sui documenti del militare trasferito siano annotate tutte le licenze da questo fruite durante l'anno solare.

- 8. — Il foglio o biglietto di licenza deve portare l'indicazione della località o delle località nelle quali la licenza stessa viene fruita.

- 9. — Le proroghe alle licenze possono essere concesse, nei soli casi di assoluta e provata urgenza (morte o imminente pericolo di vita dei genitori, della moglie e dei figli) e contenute in ogni modo in limiti ridottissimi:
 - dai comandi di presidio militare;
 - dai comandi dell'Arma dei CC. RR. (della stessa località dove il militare fruisce la licenza).

I predetti militari informeranno, con il mezzo più rapido, il reparto, cui il militare è in forza, della proroga concessa.

È fatto quindi assoluto divieto a qualunque altro ente di concedere proroghe per qualsiasi motivo.

Per il militare in licenza che cade ammalato, valgono le norme del Regolamento per le licenze del Regio Esercito (ed. 1940):

- n. 10 (lettere f-g);
- n. 33 e 34 (norme relative agli ufficiali);
- n. 60 (norme relative ai sottufficiali e militari di truppa).

- 10. — La concessione delle licenze è devoluta al Comandante titolare di Corpo o, in sua assenza, al Comandante interinale. Tale facoltà è devoluta anche ai Comandanti di Distaccamento, purché di grado non inferiore a maggiore.

- 11. — Per quanto ha tratto al movimento di afflusso e deflusso dei militari che si recano in licenza in località site nel Continente o ne rientrano e per coloro che debbono raggiungere le Isole valgono le norme particolari fissate dalla circolare Ministero Guerra - Gabinetto - n. 207600/II, in data 21 marzo 1946, all'oggetto: "Norme per il controllo del movimento".

- 12. — Ai militari che si recano in licenza, a partire dal momento in cui vengono messi in libertà dal

3. — La concessione delle licenze di qualsiasi specie - ad eccezione di quelle brevi per gravi motivi di famiglia - è subordinata alle esigenze di servizio e potrà essere temporaneamente sospesa, per il personale dipendente, dal Ministero della Guerra o dai Comandi Militari Territoriali, o da quelli di altre G. U., ove se ne ravvisi la necessità.

4. — Ai Comandanti di corpo è data facoltà di concedere brevi permessi di durata non superiore ai 5 giorni complessivi (viaggio compreso):

- per urgenti particolari interessi di carattere personale o familiare;
- in occasione delle più importanti ricorrenze annuali.

Il numero dei brevi permessi da concedere in tali occasioni è in rapporto alle esigenze del servizio, che deve essere in ogni caso garantito, e non deve essere compreso nella percentuale di cui al successivo numero 5.

5. — Ogni reparto può tenere in licenza un numero di militari non superiore al 15% della forza effettiva. In tale percentuale debbono, però, essere compresi - fino a quando non siano perduti di forza (dopo 30 gg. di assenza) o non siano rientrati al corpo - anche gli assenti arbitrari e coloro che, allo scadere, oltrepassano i limiti della licenza che era stata loro concessa.

6. — Ai militari frequentatori di corsi vari presso istituti o enti militari potranno essere concesse soltanto licenze brevi per gravi motivi di famiglia nonché la licenza ordinaria di cui al n. 3 lett. b) del Capo I del capitolo "Norme particolari", della presente circolare.

7. — In occasione di trasferimenti, i comandanti di reparto si assicureranno che sui documenti del militare trasferito siano annotate tutte le licenze da questo fruite durante l'anno solare.

8. — Il foglio o biglietto di licenza deve portare l'indicazione della località o delle località nelle quali la licenza stessa viene fruita.

9. — Le proroghe alle licenze possono essere concesse, nei soli casi di assoluta e provata urgenza (morte o imminente pericolo di vita dei genitori, della moglie e dei figli) e contenute in ogni modo in limiti ridottissimi:

- dai comandi di presidio militare;
- dai comandi dell'Arma dei CC. RR. (della stessa località dove il militare fruisce la licenza:).

I predetti militari informeranno, con il mezzo più rapido, il reparto, cui il militare è in forza, della proroga concessa.

È fatto quindi assoluto divieto a qualunque altro ente di concedere proroghe per qualsiasi motivo.

Per il militare in licenza che cade ammalato, valgono le norme del Regolamento per le licenze del Regio Esercito (ed. 1940):

- n. 10 (lettere f-g);
- n. 33 e 34 (norme relative agli ufficiali);
- n. 60 (norme relative ai sottufficiali e militari di truppa).

10. — La concessione delle licenze è devoluta al Comandante titolare di Corpo o, in sua assenza, al Comandante interinale. Tale facoltà è devoluta anche ai Comandanti di Distaccamento, purché di grado non inferiore a maggiore.

11. — Per quanto ha tratto al movimento di afflusso e deflusso dei militari che si recano in licenza in località situate nel Continente o ne rientrano e per coloro che debbono raggiungere le Isole valgono le norme particolari fissate dalla circolare Ministero Guerra - Gabinetto - n. 207600/II, in data 21 marzo 1946, all'oggetto: "Norme per il controllo del movimento".

12. — Ai militari che si recano in licenza, a partire dal momento in cui vengono messi in libertà dal corpo o reparto cui appartengono, è autorizzata la distribuzione di un massimo di due razioni viveri da viaggio. Per il loro vettovagliamento durante il viaggio e la licenza valgono, in particolare, le norme di cui alla circolare Ministero Guerra - Direzione Generale dei Servizi di Commissariato ed Amministrativi - n. 15831/S/1 del 7 settembre 1945.

13. — In particolare, il computo delle licenze ordinarie per l'anno in corso, resta così fissato:

- per i militari a lunga ferma: dal 1° gennaio 1946, computando i periodi di licenza eventualmente già fruiti da tale data;
- per i militari di leva: dalla data della chiamata alle armi.

NORME PARTICOLARI

LICENZE ORDINARIE

Al personale militare possono essere concesse licenze del tipo e durata appresso specificate:

1°) Ufficiali

a) Licenza breve - ha la durata massima di giorni sette, oltre il viaggio di andata e ritorno. Viene sempre conteggiata sulla licenza ordinaria spettante all'ufficiale nell'anno solare.

b) Licenza ordinaria - è annuale e considerata per anno solare. La sua durata è in relazione agli anni di effettivo servizio dell'ufficiale. In particolare:

- gg. 30: fino a 15 anni di servizio;
- gg. 40: da 15 a 25 anni di servizio;
- gg. 45: oltre 25 anni di servizio.

La licenza ordinaria - che deve comunque essere concessa all'ufficiale come necessario periodo di riposo - può essere frazionata in licenze brevi (lett. a) fermo restando però il criterio che l'ufficiale - tra licenza breve ed ordinaria - non fruisca più dei giorni fissati, in relazione ai suoi anni di effettivo servizio. La licenza non fruita nell'anno solare non è cumulabile con quella dell'anno successivo.

c) Licenza straordinaria - Può essere concessa all'ufficiale che ha già fruito di tutta la licenza ordinaria annuale per motivi di salute o gravi esigenze di carattere privato.

E' annuale ed ha la durata massima di gg. 90. Se concessa per motivi di salute, valgono le norme previste alla lettera c) del capo 25 del regolamento per le licenze del R.E. - ed. 1940.

La licenza straordinaria per esami - che non può superare i gg. 30 - può essere concessa solo per sostenere prove d'esame di carattere militare (ammissione scuola di guerra, avanzamento a scelta, ecc.).

d) Licenza di trasferimento - Valgono le norme sancite al capo 29 del citato Regolamento per le licenze nel R.E.

2°) Sottufficiali in carriera continuativa

Valgono le norme sancite per gli ufficiali.

3°) Sottufficiali non in c. c. e militari di truppa

a) Licenza breve - E' prevista solo per i militari a lunga ferma (esclusi quelli con ferma ordinaria). Può essere concessa una sola volta nell'anno solare ed ha la durata di giorni sette, oltre il viaggio di andata e ritorno; viene sempre conteggiata nella licenza ordinaria.

b) Licenza ordinaria - per i militari di leva (ferma ordinaria);

- gg. 8, più il viaggio, al termine dell'addestramento presso i C. A. R.;
- gg. 7, più il viaggio, nel secondo semestre di servizio, compatibilmente con le esigenze del servizio ed in relazione al comportamento del militare;
- per i militari a lunga ferma:

- gg. 20 nell'anno solare. Può essere frazionata con la licenza breve di cui alla lettera a), fermo restando il criterio che il militare tra licenza breve ed ordinaria, non fruisca più di 20 giorni nello stesso anno solare.

4°) Trattamento per i militari in licenza

- a) ufficiali e sottufficiali (in c. c. o non):
- assegni interi e viveri (in contanti o in natura);
- b) militari di truppa

- per quelli a lunga ferma: assegni interi,
- per quelli con ferma ordinaria: nessuna corresponsione di assegni, come previsto dalle norme vigenti.

5°) Spese di trasporto

- a) ufficiali e sottufficiali (c. c. o non):

- a carico degli interessati;

- b) militari di truppa

- a carico degli interessati; a carico dell'amministrazione nel caso di licenza di convalescenza per malattia (o ferita) contratta in servizio e per causa di servizio.

Il modello B rosa, per quanto si riferisce alle licenze, è abolito.

IL - LICENZE SPECIALI

1. - Licenza per il ricollocamento in congedo (con assegni), di gg. 14, più il viaggio gratuito.

- gg. 40: da 15 a 25 anni di servizio;
- gg. 45: oltre 25 anni di servizio.

La licenza ordinaria - che deve comunque essere concessa all'ufficiale come necessario periodo di riposo - può essere frazionata in licenze brevi (lett. a) fermo restando però il criterio che l'ufficiale - tra licenza breve ed ordinaria - non fruisca più dei giorni fissati, in relazione ai suoi anni di effettivo servizio. La licenza non fruita nell'anno solare non è cumulabile con quella dell'anno successivo.

c) Licenza straordinaria - Può essere concessa all'ufficiale che ha già fruito di tutta la licenza ordinaria annuale per motivi di salute o gravi esigenze di carattere privato.

E' annuale ed ha la durata massima di gg. 90. Se concessa per motivi di salute, valgono le norme previste alla lettera c) del capo 25 del regolamento per le licenze del R.E. - ed. 1940.

La licenza straordinaria per esami - che non può superare i gg. 30 - può essere concessa solo per sostenere prove d'esame di carattere militare (ammissione scuola di guerra, avanzamento a scelta, ecc.).

d) Licenza di trasferimento - Valgono le norme sancite al capo 29 del citato Regolamento per le licenze nel R.E.

2°) Sottufficiali in carriera continuativa

Valgono le norme sancite per gli ufficiali.

3°) Sottufficiali non in c.c. e militari di truppa

a) Licenza breve - E' prevista solo per i militari a lunga ferma (esclusi quelli con ferma ordinaria). Può essere concessa una sola volta nell'anno solare ed ha la durata di giorni sette, oltre il viaggio di andata e ritorno; viene sempre conteggiata nella licenza ordinaria.

b) Licenza ordinaria - per i militari di leva (ferma ordinaria):

- gg. 8, più il viaggio, al termine dell'addestramento presso i C.A.R.;
- gg. 7, più il viaggio, nel secondo semestre di servizio, compatibilmente con le esigenze del servizio ed in relazione al comportamento del militare;
- per i militari a lunga ferma:

— gg. 20 nell'anno solare. Può essere frazionata con la licenza breve di cui alla lettera a), fermo restando il criterio che il militare tra licenza breve ed ordinaria, non fruisca più di 20 giorni nello stesso anno solare.

4°) Trattamento per i militari in licenza

a) ufficiali e sottufficiali (in c.c. o non):

- assegni interi e viveri (in contanti o in natura);

b) militari di truppa

- per quelli a lunga ferma: assegni interi,
- per quelli con ferma ordinaria: nessuna corresponsione di assegni, come previsto dalle norme vigenti.

5°) Spese di trasporto

a) ufficiali e sottufficiali (c.c. o non):

- a carico degli interessati;

b) militari di truppa

- a carico degli interessati; a carico dell'amministrazione nel caso di licenza di convalescenza per malattia (o ferita) contratta in servizio e per causa di servizio.

Il modello B rosa, per quanto si riferisce alle licenze, è abolito.

II - LICENZE SPECIALI

1. - Licenza per il ricollocamento in congedo (con assegni), di gg. 14, più il viaggio gratuito.

Può essere concessa solo agli ufficiali di complemento, a quelli già della riserva all'atto di cui cessano dalla posizione di richiamo in servizio, agli ufficiali militarizzati (per effetto delle norme sulla militarizzazione del personale statale a tergo delle truppe operanti) all'atto in cui cessano da tale posizione per essere restituiti alla loro attività civile.

La data di congedamento dell'ufficiale deve sempre coincidere con quella in cui scade la licenza sopra citata.

Dalla concessione sono esclusi:

- coloro che non hanno compiuto sei mesi di richiamo in servizio continuativo;
- coloro che sono ricollocati in congedo dalla posizione di licenza straordinaria (compresa, tra queste, anche quella di convalescenza di cui al n. 2 del presente capo II).

I militari che fruiscono di questa licenza non debbono essere compresi nella percentuale di cui al n. 5 del precedente capitolo "Norme generali".
Autorità competenti al rilascio: Comandanti di corpo.

2. — Licenza di convalida

Potrà essere concessa solo agli ufficiali, sottufficiali e truppa già degenti in un ospedale militare territoriale od in una infermeria presidiaria.

Autorità competenti a concederla: ufficiale medico direttore dell'ospedale o dell'infermeria presidiaria.
Ha la durata massima di giorni 30 più il viaggio.

Tutti i casi che richiedano un periodo più lungo di licenza dovranno essere segnalati, con motivata proposta, al direttore di sanità del comando militare territoriale interessato, per la sua approvazione.

Pertanto deve intendersi sospesa la facoltà devoluta ai dirigenti il servizio sanitario di proporre al Comandante del Corpo la concessione di licenze di convalida, prevista dall'art. 146 del Regolamento sul Servizio Sanitario Militare Territoriale e dal n. 48 del Regolamento per le licenze nel R.E. - cd. 1940.

Il personale militare che fruisce di licenza di convalida è considerato come degente all'ospedale e non deve essere incluso nella percentuale di cui al n. 5 del precedente capitolo "Norme generali".

Le disposizioni di cui sopra non modificano le norme che regolano la concessione di lunghe licenze di convalida, previste dal Regolamento per le licenze nel R.E. e dall'I.T.E.P.M.M.: il computo penultimo della licenza da concedersi (ordinaria e straordinaria) deve essere sempre riferito, come durata, a quella fissata dalla presente circolare.

3. — Licenze per reduci dalla prigionia di guerra e per militari non prigionieri di guerra reduci da territorio oltre confine (1) - (con assegni) - di gg. 60, più il viaggio gratuito, per ufficiali, sottufficiali e truppa.
Può essere concessa dopo che siano stati effettuati gli accertamenti e gli interrogatori da parte delle competenti autorità e dopo trascorso l'eventuale periodo di contumacia.

La concessione deve intendersi estesa anche a quei militari reduci che abbiano già fruito di licenze di convalida per infermità riconosciuta dipendente da cause di servizio, loro concessa all'atto dell'arrivo o dello sbarco in Patria.

Autorità competenti a concederla: Comandanti dei "Centri alloggio" o Direttori degli stabilimenti sanitari che assumono in forza i reduci all'atto del loro arrivo o sbarco in Continente o nelle Isole.

Per i militari reduci che debbano essere successivamente reimpiegati, la licenza dovrà essere concessa - di norma e sempre che possibile - prima che essi vengano avviati ai "Centri di affluenza", o ai reparti per reimpiego. Qui loro ciò non sia possibile - perchè non lo consentono, in casi del tutto eccezionali, urgentissime premianti esigenze di carattere organico ed operativo - la licenza potrà essere concessa anche dopo che i militari reduci siano stati assunti in forza da centri di affluenza o da reparti ove gli stessi siano stati destinati.

Per quei reduci che hanno fruito di licenza inferiore ai 60 gg. previsti potrà essere applicato il trattamento di favore da essi preferito (concessione della effettiva licenza non fruita - fino ad un massimo di gg. 60 - da trascorrere nella località prescelta dai singoli interessati, oppure corrispondenza delle aliquote dei normali assegni corrispondenti ai giorni di licenza - non fruita, fino ad un massimo di gg. 60).

L'applicazione del trattamento preferito è concessa:

- ai militari reduci da prigionia di guerra, qualunque sia la data del loro rimpatrio;
- ai militari non prigionieri di guerra reduci da territori oltre confine, rimpatriati dopo l'8 settembre 1943, purché in possesso dei requisiti di cui alla nota (1).

4. Licenza per l'estero o per località oltremare site al di fuori del territorio della Madrepatria:

Non sono di norma consentite. Qualora, in casi del tutto eccezionali, la loro richiesta sia giustificata da gravissimi motivi di famiglia, valgono le norme fissate al capo V della circolare n. 207000 II in data 21 marzo 1946 del Ministero della Guerra - Gabinetto.

Per gli espatri per località dell'Austria o della Germania di cui è fatto cenno al n. V. della predetta circolare n. 207000 II del 21 marzo 1946 le domande degli interessati dovranno essere dirette - tramite gerarchico - al Ministero della Guerra - Gabinetto - e dovranno contenere i seguenti dati:

- grado, cognome e nome del richiedente;
- professione;
- residenza abituale;
- estremi della carta d'identità (o di altri documenti personali di riconoscimento);
- località e Paese estero dove la licenza dovrebbe essere fruita;
- motivo della richiesta.

Le domande - corredate degli espliciti pareri delle autorità gerarchiche - saranno inviate - previo esame da parte del Ministero della Guerra - Gabinetto - alla Sottocommissione per le forze terrestri della C.A. (M.M.I.A.) per la necessaria autorizzazione.

IL MINISTRO
Brosio

Il personale militare che fruisse di licenza di convalida è considerato come degente all'ospedale e non deve essere incluso nella percentuale di cui al n. 5 del precedente capitolo "Norme generali".

Le disposizioni di cui sopra non modificano le norme che regolano la concessione di lunghe licenze di convalida, previste dal Regolamento per le licenze nel R.E. e dall'I.T.E.P.M.M.: il computo peraltro della licenza da concedersi (ordinaria e straordinaria) deve essere sempre riferito, come durata, a quella fissata dalla presente circolare.

3. — Licenze per reduci dalla prigionia di guerra e per militari non prigionieri di guerra reduci da territorio oltre confine (1) — (con assegni) — di gg. 60, più il viaggio gratuito, per ufficiali, sottufficiali e truppa.

Può essere concessa dopo che siano stati effettuati gli accertamenti e gli interrogatori da parte delle competenti autorità e dopo trascorso l'eventuale periodo di contumacia.

La concessione deve intendersi estesa anche a quei militari reduci che abbiano già fruito di licenze di convalida per infermità riconosciuta dipendente da cause di servizio, loro concessa all'atto dell'arrivo o dello sbarco in Patria.

Autorità competenti a concederla: Comandanti dei "Centri alloggio", o Direttori degli stabilimenti sanitari che assumono in forza i reduci all'atto del loro arrivo o sbarco in Continente o nelle Isole.

Per i militari reduci che debbano essere successivamente reimpiegati, la licenza dovrà essere concessa — di norma e sempre che possibile — prima che essi vengano avviati ai "Centri di affluenza", o ai reparti per reimpiego. Qualora ciò non sia possibile — perché non lo consentono, in casi del tutto eccezionali, urgentissime premianti esigenze di carattere organico ed operativo — la licenza potrà essere concessa anche dopo che i militari reduci siano stati assunti in forza da centri di affluenza o da reparti ove gli stessi siano stati destinati.

Per quei reduci che hanno fruito di licenza inferiore ai 60 gg. previsti potrà essere applicato il trattamento di favore da essi preferito (concessione della effettiva licenza non fruita — fino ad un massimo di gg. 60 — da trascorrere nella località prescelta dai singoli interessati, oppure corrispondenza delle aliquote dei normali assegni corrispondenti ai giorni di licenza — non fruita, fino ad un massimo di gg. 60).

L'applicazione del trattamento preferito è concessa:

- ai militari reduci da prigionia di guerra, qualunque sia la data del loro rimpatrio;
- ai militari non prigionieri di guerra reduci da territori oltre confine, rimpatriati dopo l'8 settembre 1943, purché in possesso dei requisiti di cui alla nota (1).

4. Licenza per l'estero o per località oltreconfine al di fuori del territorio della Madrepatria:

Non sono di norma consentite. Qualora, in casi del tutto eccezionali, la loro richiesta sia giustificata da gravissimi motivi di famiglia, valgono le norme fissate al capo V della circolare n. 207600 II in data 21 marzo 1946 del Ministero della Guerra — Gabinetto.

Per gli espatri per località dell'Austria o della Germania di cui è fatto cenno al n. V. della predetta circolare n. 207600 II del 21 marzo 1946 le domande degli interessati dovranno essere dirette — tramite gerarchico — al Ministero della Guerra — Gabinetto — e dovranno contenere i seguenti dati:

- grado, cognome e nome del richiedente;
- professione;
- residenza abituale;
- estremi della carta d'identità (o di altri documenti personali di riconoscimento);
- località e Paese estero dove la licenza dovrebbe essere fruita;
- motivo della richiesta.

Le domande — corredate degli espliciti pareri delle autorità gerarchiche — saranno inviate — previo esame da parte del Ministero della Guerra — Gabinetto — alla Sottocommissione per le forze terrestri della C.A. (M.M.I.A.) per la necessaria autorizzazione.

IL MINISTRO Brosio

(1) per "militari non prigionieri di guerra, reduci da territori oltre confine", debbono intendersi quei militari che — dopo l'8 settembre 1943:

a) sono rimasti sbandati, per effetto dello scioglimento dei rispettivi reparti originari di appartenenza, in territori oltre confine (Francia, esclusa la Corsica, Balcani e altri Paesi europei) e da tali territori — dopo aver vissuto alla macchia o aver partecipato alla lotta partigiana — sono rientrati in territorio sottoposto alla giurisdizione del governo italiano o sono stati liberati per effetto dell'avanzata delle truppe alleate.

L'esser successivamente entrati a far parte di organizzazioni armate o di regolari G. U. che, dopo aver per più mesi combattuto contro il tedesco in territorio straniero, siano successivamente rientrate inquadrare in Madrepatria non toglie il diritto alla concessione della licenza di cui trattasi.

b) sono stati internati in Paesi nemici ed hanno potuto successivamente rientrare in territorio sottoposto alla giurisdizione del Governo italiano.

Translation

From M.O.F.
To See Addressees

net. 214 000/11
Date May 1946.

2

Subject Granting of leaves to Italian Military Personnel.

= FOREWORD =

1.- Pending the publication of the amendments and alterations to "Regulations for leaves in the Italian army - 1940 -", the granting of leave to military personnel will be regulated w.e.f. 15 June 1946 by this circular which cancels the previous one 320500/II dated 15 Sept. 1945 and any other instructions which in any way contrast with those given below.

2.- The regulations contained in this circular apply to all Italian military personnel, in whatever unit they are employed: it will be issued down to company HQs or equivalent unit.

= GENERAL RULES =

1.- The application of the regulations regarding Italian army leaves, in the part concerning the concession of same, is suspended.

All the concessions laid down in said regulations or in "Instruction concerning the economical treatment of military personnel and civilian personnel militarised for war" (I.T.E.P.M.N.) are replaced by those shown in this circular.

No changes are made concerning leaves which are granted to military personnel in accordance with the u/m circulars:

-n 609 - M.G. - M.C.Os and troops Conscription General Dir. - dated 7/10/1945 with the heading: "Exemptions, discharges, renewable leaves";

-n 12025/R - M.G. - M.C.Os and troops Conscription Gen. Dir. - dated 30/7/1945 and 14/10/1945 with the heading "University Students";

-n 40050/25 - M.G. - M.C.Os and troops Conscription Gen. Dir. - dated 11/7/1945 with the heading: "M.C.Os and men ex-r.O. and internees";

-n 40001/4 - M.G. - M.C.Os and troops Con. Gen. Dir. - dated 11/5/1946, with the heading: "Military personnel disbanded after the 8 Sept. 1943";

-n 3065 - M.G. - Officer Personnel Gen. Dir. - dated 29/8/1945, with the heading "University Students";

-N 420/65/Mov. - M.G. - Officer Personnel Gen.Dir. dated 30/1/1946 with the heading "Officers of the Discharged Category on the Absent Strength";

-N 1390/65/Mov. - M.G. - Officer Personnel Gen.Dir. - dated 15/2/1946 with the heading "Dis charging of reserve officers".

3.- The granting of any kind of leave - with the exception of short leaves for compassionate reasons - is governed by services requirements and may be temporarily suspended, regarding the personnel concerned, by the Min. of War, by Mil. Terr. HQs or by any other other large formation, where it is considered necessary.

4.- Power is given to corp commanders to grant short leaves for a period of not more than 5 complete days (including travelling):
- for urgent and particular interest of a personal or family nature;
- during the more important annual holidays

The number of short leaves to be granted during such occasions is in relation to service requirements, which will be in any case guaranteed, and will not be included in the percentage referred to in subsequent para 5.

5.- Each unit may keep a number of military personnel not higher than 10% of the actual strength on leave.

In this percentage will be included + until such time as they are not taken on strength (after 30 days absence) or have not returned to their unit - also A.W.O.L. personnel ^{who} personnel at the time of expiry, overstay the limits of the leave granted to them.

6.- Military personnel attending various courses at institutes or military establishments will only be granted short leaves for compassionate reasons in addition to the ordinary leave referred to in para 3 letter b)-of para 1 of the chapter "Special regulations" of this circular.

7.- On posting, unit commanders will ensure that all the leaves granted during the year are entered on the documents of the man being posted.

8.- The pass or authority for leave will show the locality or locality in which the leave is to be spent.

2831

9.- Extensions to leave will only be granted, only in cases of absolute and proved urgency (death or dangerous health conditions of parents, wife or children) and only granted any way in very limited periods.

*The new
leave of
the
strength.*

- by militaryarrison HQs
- by CC.RR. Arms HQs (in the same area as the man concerned is spending his leave).

The aforesaid HQs will inform, in the quickest way possible, the unit, on whose strength the man is, of the extension granted.

It is therefore forbidden for any other unit to grant extensions for any reason whatsoever.

Regarding the soldier on leave who is taken ill, regulations for Italian army leaves applied (1940)

- n 10 (letter 1 - g)
- n 33 and 34 (regulations concerning officers);
- n 60 (regulations concerning N.C.Os and men.)

10.- The granting of leaves is the responsibility of the Corp Commander or, in his absence, the 2/I.C.. This power is passed on also to Detachment Commanders, providing his rank is not lower than major.

11.- As for as the outgoing and incoming movements of military ~~person~~ personnel who are going on leave to localities on the mainland or are returning and for personnel who have to travel to the islands are concerned the special instructions laid down in Min. of War - Cabinet - circular n 20,500/11, dated 21 March 1946, with the heading "regulations for Movement Control" apply.

12.- Regarding personnel who are going on leave, w.e.f. the moment in which they leave their unit or corp to which they belong, the issue of a maximum of two travelling rations is authorised. Regarding ~~their~~ ration supply during the journey and leave, the regulations referred to in the Min. of War - Dir. Gen. of Comm. and Admin. Serv - n 15831/S/I dated 7 Sept. 1945 apply.

13.- In particular, the reckoning of ordinary leaves for the present year, is thus laid down :

- for regular army personnel: from the 1^o Jan. 1946, reckoning the periods of leave possibly already obtained since this date 2830
- for conscripts: from the conscription date.

= SPECIAL REGULATIONS =

I - ORDINARY LEAVES

Leaves of the u/m type and duration may be granted to military personnel :

1° Officers

a) short leave = has the maximum duration of seven days, besides the outward and return journey. It is always reckoned on the ordinary leaves due to the officers in one complete year.

b) Ordinary Leave = is annual and considered for one complete year. Its duration is in relation to the officer's actual service.

In particular :

- 30 days : up to 15 years service
- 40 days : from 15 to 25 years service;
- 45 days : over 25 years service.

Ordinary leave - which must be anyway granted to the officer as an essential rest period - may be split up into various short leaves (letter a) however the policy that the officer - between short and ordinary leaves - cannot obtain more than the days laid down, in relation to his years of actual service remains unchanged. The leave not taken during the complete year is not reckonable with the subsequent one.

c) EXTRA Leave - may be granted to the officer who has already taken all his annual leave for health or compassionate reasons.

It is annual and has a maximum duration of 90 days. If granted for health reasons, regulations laid down in letter c) para 25 of the Regulations for Italian Army Leave - ed. 1940 apply.

Special leave for examinations - which is not to exceed 30 days - will only be granted in order to carry out examinations of a military nature (admission to the War Schools, promotion, etc.)

d) Posting leave - the regulations quoted in para 29 of the u/m Regulations for Italian Army Leave apply.

2° Regular Army M.C.O.s

The a:m regulations for officers apply.

3° Non-regular M.C.O.s and Men.

a) short leave = is only laid down for long term personnel (excluded those on normal engagement). Will be granted once every 12 months and has a duration of seven days, besides the outward and return journey; is always reckoned in ordinary leaves.

2823

b) Ordinary leave = for conscripts (normal period)

- . 8 days, plus travelling, on completion of training at C.A.R;
- . 7 days, plus travelling, during the second six months service, as far as service requirements permit and in accordance with the behaviour of the soldier;

= long enlistment personnel

- . 20 days during the complete year. Can be split up into the short leaves referred to in letter a), the policy that the soldier between short and ordinary leaves, does not have more than 20 days in 12 months remaining unchanged.

4°) - Allowances and rations for Soldiers on leave.

- a) officers and N.C.O.s (reg. or non-reg.)
 - all allowances and rations (in money or kind);
- b) Ptes
 - for long enlistment personnel: all allowances
 - for normal enlistment: no payment of allowances, as laid down in existing regulations

5°) Transport Expenses

- a) officers and N.C.O.s (reg or non-reg)
 - to be paid by those concerned;
- b) Ptes
 - to be paid by those concerned; to be paid by the administration in case of convalescent leave for illness (or wounds) contracted on duty or due to service reasons.

Form B reg, as far as leaves are concerned, is abolished.

II - Special Leaves

I. - Discharge leave (with allowances), of 14 days, plus free travelling.

2828

Will only be granted to reserve officers, to those formerly of the reserve at the time during which they ceased from the position of recall to service, to militarised officers (in accordance with the regulations on militarisation of state personnel in the rear of operating troops) at the time during which they cease from this position in order to be released to their civilian occupation.

The officer's discharge date will always coincide with the date on which the a/m leave expires.

The following are excluded from these concessions :

- personnel who have not completed six months continuous recall service;
- personnel who are discharged whilst on extra leave including, among these, also the convalescents referred to in number 2 of para 11)/

Personnel who receive these leaves will not be included in the percentage referred to in number 5 of the previous chapter "General rules".

Authority competent for release : Corp Commanders.

2. - Convalescence leave

Will only be granted to officers, N.C.Os and men formerly admitted to a military territorial hospital or a garrison infirmary.

Has a maximum duration of 30 days plus travelling.

All cases which require a longer period of leave will be reported with reason for the proposal given, to the Director of Health of Mil. Terr. HQ concerned, for his approval.

Therefore the power given to Directors of the health service to propose grant of convalescent leave to Corp Commanders, laid down in art. 145 of the regulations on Mil. Terr. Health Service and n°48 of the regulations for Italian Army Leaves - ed. 1940 is to be considered as suspended.

Personnel who receive convalescent leave are considered as admitted to hospital and will not be included in the percentage referred in para 5 of the previous chapter "General rules".

The above instructions do not alter the rules which govern the granting of long convalescent leave, laid down in the regulations for Italian Army Leave and I.T.E.P.M.M.: the reckoning moreover of the leaves to be granted (ordinary or special) will always be in accordance, concerning duration, with those laid down in this cir.

3. - Leave for ex-P.O.s and Soldiers returned from Service abroad.

1. - (with allowances) - 60 days plus free travelling, for officers N.C.Os and men.

Will be granted after investigation and questioning has been carried out by the competent authorities and after any quarantine period has passed.

The concession is also to be extended to repatriated military personnel who have already received convalescent leave for injuries recognised as the result of service, granted to them at the time of their arrival or disembarkation in the country.

3. Authority competent to grant it: Commanders of "billeting Centres" or Directors of Health Establishments who take the repatriates on strength at the time of their arrival or disembarkation on the mainland or the islands.

Regarding military repatriated personnel who are to be subsequently employed, leave will be granted - as a rule and providing it is possible - before they are sent to "transit centres" or units for re-employment. Should this not be possible - because, in most exceptional cases, very urgent pre-urgent requirements of a military and operational nature - leave will only be granted after the repatriated military personnel have been taken on strength by transit centres or by the units to which they have been posted.

Regarding repatriates who have received leaves less than the 60 days laid down, choice made by them (granting of the actual leave not received - up to a maximum of 60 days - or spending it in a locality chosen by each man concerned, or payment of the quota of normal allowances, corresponding to the days of leave - not received, up to a maximum of 60 days) may be applied.

The application of choice is granted:

- to ex-r.C.Ws, whatever the date of their repatriation is;
- soldiers returning from service abroad, repatriated after the 8th Sept. 1943, providing they are in possession of the qualifications referred to in letter (1).

4.- Leaves for abroad or for localities outside the mothercountry:
is not permitted. Should, in cases of exceptional circumstances, their request be justified by serious compassionate reasons, the regulations laid down in para 4 of circular n 207600/11 dated 21 March 1946 from the Min. of War. - Cabinet - apply.

(1)-concerning "soldiers returning from service abroad" these must be understood as soldiers who - after the 8th Sept. 1943:

a) - were dispersed, due to the disbandment of their own respective units, abroad, (France, excluding Corsica, Balkans and other European countries) and from such territories - after having lived hidden or having joined the partisans - have returned to territory under the jurisdiction of the Italian government or have been freed due to the advance of the allied troops.

having subsequently joined and served with armed organisations or regular formations who, after having for several months fought against the Germans abroad, have subsequently rejoined units in the mother-country and still entitled to the a/m leave.

c)- have been interned in enemy or non-enemy countries and have subsequently been able to return to territory under the jurisdiction of the Italian government.

personnel

Concerning ~~XXXXXX~~ proceeding to localities in Austria or Germany referred to in para. 4 of the aforesaid circular 207800/II dated 21 March 1946, applications made by the personnel concerned will be addressed - through the normal channels - to the Min. of War - Cabinet - and will contain the following information :

- rank, name and surname of the applicant;
- profession;
- Usual residence;
- Particulars of identity card (or other personal identification documents);
- locality and foreign country where the leave is to be spent;
- reason for the request.

Applications - together with the opinion of higher authorities - will be sent - after examination by the Min. of War - Cabinet - to the L.F.S.O. A.C. (M.M.I.A.) for the necessary authorisation.

DAC

T H E M I N I S T E R

(1)

H.F.I.A.

16

A

S.P.I.U. UDENE

A. 020

2.211

UNCLASSIFIED

REF YOUR AQ/4907 12 APRIL 5701 IN VIEW FACT THAT
RECENTLY GWT LEAVE AND OF COURSE ALSO ECONOMIC SITUATION
ITALY PROVISION OF COAL FOR TRAIN NOT CONSIDERED JUSTIFIED.

No action
Page 1/1

Internal A

2824

Important

R.W. BRADLEY, MAJOR

St. Bradley Major

i 2 2 1